



PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE – REGIONE SARDEGNA FSE 2007-2013
CCI N° 2007IT052PO016

**MANUALE DELLE PROCEDURE PER I RESPONSABILI
DI LINEA E GLI ORGANISMI INTERMEDI PER I
CONTROLLI DI 1° LIVELLO**

Versione 4.0 – Aprile 2015

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. OBIETTIVO DEL CONTROLLO.....	4
3. SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO	6
3.1 AUTORITÀ DI GESTIONE.....	9
3.2 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	11
3.3 AUTORITÀ DI AUDIT	13
3.4 RESPONSABILE DI LINEA DI ATTIVITÀ	15
3.5 ORGANISMO INTERMEDIO	18
3.6 BENEFICIARIO	19
3.7 COMMISSIONE EUROPEA.....	19
3.8 GUARDIA DI FINANZA	20
3.9 CORTE DEI CONTI	20
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI I LIVELLO.....	22
4.1 IL FASCICOLO DI PROGETTO	22
4.2 LA PISTA DI CONTROLLO	23
4.3 IL PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI.....	24
4.4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.....	25
4.5 TRATTAMENTO DOMANDE DI RIMBORSO.....	26
4.6 PROCEDURE DI CONTROLLO DEL RESPONSABILE DI LINEA.....	26
4.6.1 <i>Verifiche documentali a tavolino.....</i>	<i>30</i>
4.6.2 <i>I controlli in loco.....</i>	<i>34</i>
4.6.3 <i>Il follow up dei controlli.....</i>	<i>43</i>
4.6.4 <i>Gestione delle operazioni nel periodo transitorio di approvazione dei criteri di selezione dei progetti</i>	<i>43</i>
4.7 IRREGOLARITÀ E COMUNICAZIONI OLAF.....	44
4.8 GESTIONE DEI RECUPERI E SOPPRESSIONI.....	45
5. IL SISTEMA INFORMATICO.....	51
ADDENDUM - CONTROLLI SUGLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA.....	52
A.1. VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA	52
A.2. VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA GESTIONE DELLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA.....	53
A.3. VERIFICHE SUI CONTRIBUTI EROGATI DALLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA (AMMINISTRATIVE E IN LOCO).....	53
6. RIFERIMENTI NORMATIVI	55
7. ALLEGATI.....	59

PREMESSA

Il presente manuale, aggiornato al febbraio 2015, intende fornire un supporto operativo ai Responsabili di linea/Organismi Intermedi per la realizzazione dei controlli di primo livello, di competenza dell'Autorità di Gestione, per quanto riguarda le attività finanziate dal fondo sociale europeo con riferimento alla programmazione 2007-2013.

L'impostazione adottata, sforzandosi di raccogliere, codificare e valorizzare le procedure già in atto da parte degli addetti ai controlli, risponde a quanto richiesto dai nuovi regolamenti sui fondi strutturali, in particolare i regolamenti 1083/06 e 1828/06, tenendo conto delle varie linee guide predisposte a livello comunitario e nazionale.

L'obiettivo principale è quello di fornire ai Responsabili di linea/Organismi Intermedi uno strumento utile allo svolgimento delle attività di controllo, fornendo una panoramica sui principali adempimenti relativi allo svolgimento delle suddette attività ed indicando i principali strumenti ed orientamenti per assicurare un sistema di controllo adeguato.

Inoltre ha l'obiettivo di fornire una traccia per l'esecuzione dei compiti relativi ai controlli dei progetti finanziati dal FSE Sardegna fornendo uno strumento flessibile nel tempo, ossia in grado di garantire l'adattamento ai possibili mutamenti dell'architettura organizzativa e procedurale della Direzione e della Struttura Regionale, come riflesso delle politiche di miglioramento adottate.

In particolare il manuale descrive:

- la metodologia per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- le procedure che rappresentano il tracciato dell'attività da svolgere;
- gli strumenti operativi (check list, analisi dei rischi, programma di audit e procedura di campionamento).

E' opportuno evidenziare che le procedure e gli strumenti da utilizzare nello svolgimento delle attività di competenza, dettagliate nel presente manuale, sono riferite sia al Responsabile di linea, sia agli Organismi Intermedi. I compiti e le mansioni dettagliate per il al RdL nel presente manuale, sono da considerare più in generale riferiti al Dirigente titolare della gestione della linea di attività, sia che esso faccia parte dell'Assessorato del Lavoro sia che faccia parte dell'Agenzia, del CRP o degli altri due Assessorati.

1. OBIETTIVO DEL CONTROLLO

L'articolo 60, lettera b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 stabilisce che l'Autorità di Gestione ha la responsabilità di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché, la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; stabilisce, altresì, che a tal fine possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria, conformemente alle modalità stabilite dall'art.13 del Reg. (CE)n.1828/06 della Commissione.

Pertanto, l'attività di controllo di primo livello (o ordinario), espletata in concomitanza con la gestione degli interventi, è rappresentata dall'insieme dei controlli che accompagnano l'attività dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi (O.I.) per tutto il periodo di attuazione del Programma.

I controlli di I livello realizzati dall'Autorità di Gestione/O.I. sono finalizzati a verificare:

- che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti conformemente alla decisione di approvazione;
- l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione all'operazione;
- la conformità delle spese e delle procedure alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

Ai sensi dell'art. 13-2 del Reg. (CE) n. 1828/2006, i controlli dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, come di seguito riportato:

Controllo amministrativo

Il controllo di conformità si fonda nella verifica delle regole e dei parametri assunti a riferimento con disposizioni normative ed amministrative comunitarie, nazionali e regionali, che regolamentano le attività di programmazione e gestione delle attività finanziate attraverso risorse pubbliche (ad es. controllo della corrispondenza dei requisiti per la partecipazione ad una gara, controllo della correttezza degli adempimenti pubblicitari, verifica della documentazione amministrativa propedeutica alla sottoscrizione di una convenzione con il beneficiario finale, verifica della documentazione amministrativa presentata dal beneficiario finale per la richiesta di erogazione di un acconto/saldo, controlli sulla durata, articolazione e pianificazione delle attività ecc.). La finalità di questa area del controllo è quella di assicurare uniformità di trattamento agli operatori, trasparenza amministrativa e certezza dei rapporti giuridici. Tali controlli saranno effettuati da tutti i soggetti coinvolti nell'attività di controllo di I livello per le specifiche aree di competenza. Ad esempio, il responsabile di linea effettuerà i controlli amministrativi in sede di selezione dei beneficiari delle operazioni, quelli propedeutici alla stipula della convenzione/atto di adesione, quelli propedeutici all'avvio delle verifiche finanziarie da parte del soggetto esterno, ecc.

Controllo finanziario

La finalità di questo controllo è quella di accertare la sussistenza dei documenti giustificativi, la correttezza del calcolo e l'ammissibilità del periodo temporale attraverso la preliminare verifica di effettività, inerenza e legittimità delle spese dichiarate nelle domande di rimborso ai sensi dell'Articolo 13 Reg. (CE) 1828/2006 comma 2 lettera a).

Per le operazioni affidate mediante avviso e finanziate a costi reali, l'ammissibilità/regolarità delle spese dichiarate si concretizza nella verifica del rispetto della normativa specifica sui costi ammissibili (DPR 196/2008 e ss.mm.ii. e Vademecum per l'operatore versione 4.0) secondo i criteri della inerenza, effettività, realtà, veridicità e legittimità.

Per le operazioni affidate mediante gara d'appalto sarà orientata alla verifica del rispetto delle prescrizioni fissate dal Bando e dal Capitolato d'Oneri e dall'Offerta tecnica del Proponente, l'avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto aggiudicatario del servizio, il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti e della regolarità della documentazione di spesa presentata.

Per le operazioni finanziate mediante Unità di Costi Standard, ai sensi dell'art. 1 del Reg.(CE) n. 396/2009 che modifica l'art. 11.3 (b) del Reg.(CE) n. 1081/06 e l'art. 2, comma 9, del D.P.R. n. 196/2008 questa tipologia di controllo non si applica in quanto il riconoscimento della sovvenzione avviene sulla base delle attività realizzate e non sulla base delle spese sostenute.

Controllo fisico-tecnico

Per l'area del controllo della regolarità dell'esecuzione si prevedono almeno quattro procedure di verifica specifiche nel caso di affidamento mediante Avviso:

- controllo della partecipazione (per le operazioni che prevedono destinatari diretti),
- controllo dell'adeguatezza dei prodotti/servizi intermedi e finali e della corretta esecuzione dell'operazione,
- controllo della soddisfazione dei destinatari (per le operazione che prevedono destinatari diretti),
- controllo dell'utilizzo del servizio erogato.

2. SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO

In coerenza con le scelte nazionali del QSN, la Regione assume indirizzi strategici unitari della politica regionale relativa al periodo 2007-2013 per l'utilizzo delle diverse fonti finanziarie (Fondi strutturali e cofinanziamento, Fondo Aree Sottoutilizzate, risorse regionali).

In armonia con il QSN, anche il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale (che vede in sede nazionale l'istituzione del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria) vengono implementati dalla Regione secondo un'impostazione unitaria e con una strumentazione operativa costantemente coordinata, dell'attuazione della programmazione strategica.

A tal fine, la gestione dei singoli programmi è accompagnata dal coordinamento del Centro Regionale di Programmazione e da un sistema di monitoraggio e valutazione complessiva della programmazione regionale.

La gestione del POR FSE Regione Sardegna è assegnata all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Al Centro Regionale di Programmazione è demandata la funzione di indirizzo e sorveglianza delle procedure e degli strumenti di attuazione di tutti i programmi, al fine di garantire il coordinamento, la coerenza, la complementarietà e la sinergia nell'utilizzo delle risorse comunitarie della politica regionale di coesione (FESR e FSE) e della politica agricola (FEASR e FEP), nonché delle risorse nazionali (FAS) e regionali.

Nel pieno rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'articolo 58, lettera b) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione del Programma Operativo ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, sono individuate tre Autorità: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit.

Le tre autorità sono individuate e sinteticamente descritte nel POR (cap. 5) ed hanno le funzioni indicate nel Reg. (CE)1083/06 (artt. 60, 61 e 62) e nel Reg. (CE)1828/06. Esse svolgono i rispettivi compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario della Regione ed operano in regime di separazione delle funzioni (art. 58 Reg. (CE)1083/2006).

Il modello e il sistema di *governance*, che utilizza e valorizza le esperienze sviluppate nella gestione dei programmi dei precedenti periodi di programmazione, è inquadrato nella normativa generale e nell'organizzazione amministrativa della Regione ed è ispirato a principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso rispetta la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (e la verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione) svolta dagli organi di governo regionale, e le funzioni di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, attribuita in via esclusiva ai dirigenti e alle strutture organizzative della Regione stessa.

La chiara individuazione dei compiti e delle responsabilità delle strutture tecniche ed amministrative regionali, basata su un modello di tipo gerarchico-funzionale, garantirà il conseguimento degli obiettivi generali e specifici del POR FSE nell'arco temporale stabilito.

Tale impostazione consente di rispettare il principio di separazione delle funzioni, potenziando dall'altro le responsabilità individuali. Il sistema di *governance* viene implementato attraverso il criterio del "budget" (l'assegnazione delle risorse alle Attività attraverso il Piano finanziario del POR ai singoli centri di responsabilità amministrativa) e quello per "obiettivo" (l'obiettivo operativo delle singole "attività" e di pieno utilizzo delle risorse). Dovendo rispettare i vincoli temporali della programmazione comunitaria, l'impostazione budgetaria e per obiettivo presuppone e valorizza, nelle funzioni di spesa e di controllo, il metodo del lavoro di gruppo e il ruolo forte del coordinamento tra le diverse strutture regionali.

La stessa attività delle Autorità di Certificazione e di Audit, si caratterizza, oltre che per l'obiettivo di piena regolarità della spesa e del programma, anche per il suo contributo alla qualità, all'efficienza e alla efficacia della gestione.

Attraverso questa impostazione la Regione realizza una struttura flessibile dell'Autorità di Gestione, in cui le specifiche responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi del POR si coniugano con i livelli di responsabilità gerarchica dettati dall'ordinamento regionale attraverso modalità cooperative, perché non siano di ostacolo alla sollecita realizzazione delle operazioni e della spesa, al conseguimento degli obiettivi programmati e al tempestivo flusso delle informazioni necessarie alle attività gestionali e di controllo.

Con delibera n. 52/40 del 3.10.2008, aggiornata con delibera n. 68/1 del 3.12.2008 e successive modifiche (da ultimo con delibera n. 40/3 del 14.10.2014), sono state approvate le competenze amministrative e il quadro delle risorse per l'attuazione del PO. L'Autorità di Gestione ha individuato i seguenti Organismi Intermedi per svolgere in stretto coordinamento con la medesima parte delle funzioni a quest'ultima assegnate:

- Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, che gestisce l'attuazione delle linee di attività prevalentemente nell'ambito dell'Asse IV "Capitale Umano" del POR FSE 2007-2013.
- Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, – Direzione Generale delle Politiche Sociali e Direzione Generale della Sanità, che gestiscono l'attuazione di alcune specifiche linee di attività nell'ambito prevalentemente dell'Asse III "Inclusione sociale" del POR FSE 2007-2013.
- Agenzia Regionale per il Lavoro, che gestisce le linee di attività in materia di lavoro e servizi per il lavoro (programma "Master and Back", progetti integrati di politiche attive, ecc.) nell'ambito dell'Asse IV "Capitale umano" e dell'Asse II "Occupabilità" del POR FSE 2007-2013.

- Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio – Centro regionale di programmazione, che gestisce alcuni interventi di incentivi alle imprese e di potenziamento del capitale umano prevalentemente nell'ambito dell'Asse I e IV del POR FSE 2007-2013.

Inoltre l'AdG, sotto la propria responsabilità, può avvalersi nell'esecuzione delle operazioni di alcune attività dei seguenti organismi intermedi, comunque precedentemente individuati dall'Amministrazione regionale:

- a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture "in house";
- b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il carattere di strutture "in house" della Amministrazione;
- c) soggetti privati con competenze specialistiche.

L'individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto dell'Autorità di Gestione, previa deliberazione della Giunta Regionale; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa in materia di appalti pubblici.

L'organizzazione del ciclo di programmazione 2007-2013 e l'individuazione dei soggetti responsabili in seno alla Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Autorità Ambientale, NVVIP, ecc.), è istituita con deliberazione n. 22/22 del 7.06.2007.

Il principio di separatezza delle funzioni, conformemente a quanto previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) 1083/2006, è garantito in quanto le tre Autorità sono funzionalmente indipendenti tra loro e fanno parte di Assessorati – e quindi Direzioni Generali - differenti. In particolare:

1. l'Autorità di Gestione è collocata nell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna – Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
2. l'Autorità di Certificazione è collocata nell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, credito e Assetto del Territorio – Direzione Generale – Servizio Autorità di Certificazione;
3. l'Autorità di Audit è collocata all'interno degli uffici della Presidenza, Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale - Servizio dell'Autorità di Audit e dei supporti direzionali.

Ciascuna autorità, come descritto nel presente documento, garantirà il principio della separazione delle funzioni previste dal Titolo IV, capo I art. 58, 59, 60, 61, 62 e 63 del Reg. (CE) 1083/2006, svolgerà in maniera indipendente i propri compiti, garantendo tuttavia il necessario scambio di informazioni. In particolare il sistema

informativo predisposto dall'AdG, sarà accessibile in tempo reale da parte dell'AdC e dell'AdA al fine di fornire tutti gli elementi necessari per assolvere i propri compiti.

2.1 Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione è stata designata con delibera della Giunta n. 23/7 del 13.06.2007, relativa all'approvazione del POR FSE Sardegna 2007-2013 e con delibera della Giunta n. 4/24 del 22.01.2008 (allegato 2.II), relativa alla presa d'atto della versione definitiva del POR FSE Sardegna 2007-2013, approvata con decisione comunitaria C(2007) 6081 del 30.11.2007.

L'Autorità di Gestione del POR FSE è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria.

L'Autorità di Gestione adempie a tutte le funzioni ed ai compiti corrispondenti a quanto stabilito dal Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (CE) della Commissione n. 1828/2006, specificate nel capitolo 5 "Modalità di attuazione" del Programma Operativo Sardegna FSE 2007-2013.

In particolare, essa è tenuta a:

- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in conformità ai criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l'intero periodo di attuazione;
- b) informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica di cui al par. 5.3.1 del POR FSE Sardegna;
- c) accertarsi, se del caso, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
- d) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo, e assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- e) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente all'art. 47 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- g) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto

disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;

- h) garantire che l'Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- i) guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza, presentargli il programma annuale di attività e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma Operativo;
- j) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
- k) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- l) fornire informazioni per asse sul ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali (art.34).

L'art. 13 del Reg. (CE) 1828/06 stabilisce che, ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni di cui all'articolo 60, lettera a) del Reg. (CE) n. 1083/2006, l'Autorità di Gestione garantisce che i Beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati.

Prima di prendere la decisione in merito all'approvazione, essa si assicura che il Beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

Le verifiche che l'Autorità di Gestione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 60, lettera b), del Reg. (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni. Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- a) **Verifiche documentali a tavolino (amministrative e finanziarie)** di tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari;
- b) **Verifiche in loco (amministrative, finanziarie e fisiche):** controlli effettuati su base campionaria o sul 100% delle operazioni, sia in itinere sia a conclusione degli interventi.

Per le verifiche in loco di cui alla lettera b), effettuate su base campionaria, l'Autorità di Gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.

L'AdG definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio da essa identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno.

L'AdG, inoltre, stabilisce per iscritto norme e procedure relative ai controlli effettuati e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.

Qualora l'organismo designato come Autorità di Gestione sia anche beneficiario, per le verifiche suindicate dovrà essere garantita un'adeguata separazione delle funzioni (art. 58, lettera b), Reg. (CE) n. 1083/06).

2.2 Autorità di Certificazione

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 22/22 del 7.06.2007 e n. 1/18 del 9.01.2009 sono state attribuite le funzioni di Autorità di certificazione per il POR FESR, per il POR FSE e per i fondi FAS al Servizio Autorità di Certificazione presso la Direzione generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, e Assetto del territorio.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 61 del Reg.(CE) n. 1083/2006, all'Autorità di certificazione dei POR FSE della Regione Autonoma della Sardegna sono attribuite le seguenti funzioni:

- i) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- ii) certificare che,
 - la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;
- iii) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'Autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

- iv) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- v) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
- vi) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

L'AdC predisporre la certificazione della spesa ed elabora le domande di pagamento intermedie e finali. Svolge l'attività di audit presso l'Autorità di gestione, i Responsabili di Linea di attività e gli Organismi Intermedi. Provvede a eventuali controlli e verifiche in loco mirate presso i beneficiari finali, gli organismi intermedi ed i soggetti attuatori finali. Trasmette alla Commissione Europea la dichiarazione degli importi in attesa di recupero e le comunicazioni di previsione di spesa per l'esercizio in corso e per quello successivo. Provvede all'accertamento e alla riscossione in entrata delle quote di cofinanziamento statale e comunitario e alla tenuta della relativa contabilità.

In sintesi, l'Autorità di certificazione svolge due tipi di verifiche:

- a) verifica della correttezza e della fondatezza della spesa;
- b) verifica a campione delle operazioni su base documentale.

Ai fini della certificazione della spesa il **Responsabile di Linea** di attività dovrà:

- a) compilare e inoltrare all'AdG le schede di attestazione della spesa ai fini della certificazione della spesa, per il successivo invio della domanda di pagamento alla Commissione Europea, secondo le scadenze fissate;
- b) inoltrare all'AdG le previsioni annuali di probabili pagamenti delle spese, per l'esercizio in corso e per quello successivo, conformemente al modello riportato nell'allegato XVII del Reg. (CE) n. 1828/2006, secondo le scadenze fissate dall'Autorità di Certificazione (di seguito riportate);
- c) curare l'inserimento dei progetti nel sistema informativo;
- d) rilevare e trasmettere i dati del monitoraggio e le informazioni da inserire nel Rapporto Annuale di Esecuzione;
- e) comunicare formalmente all'Autorità di Certificazione l'ammontare dei recuperi, specificando se è stato avviato il recupero, e delle soppressioni con le relative motivazioni;

Le attestazioni di spesa devono essere presentate all'Autorità di Certificazione secondo scadenze periodiche tali da consentire il successivo inoltro delle certificazioni di spesa e delle domande di pagamento nei termini stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.3 Autorità di Audit

Con la DGR 22/22 del 7.06.2007, modificata dalla DGR n. 12/6 del 5.03.2013, la Regione Sardegna ha attribuito al Servizio dell'Autorità di Audit dei supporti direzionali presso la Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale della Presidenza le funzioni di autorità di Audit del POR 2007 – 2013 secondo quanto definito dall'articolo 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Al fine di garantire la presenza di efficaci sistemi di gestione e di controllo, l'AdA adempie tutte le funzioni attribuite a tale organo dal Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (CE) della Commissione n. 1828/2006 e dalla normativa nazionale. In particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti:

- m) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
- n) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
- o) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione;
- p) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
 - presentare alla Commissione un Rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma;
 - formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle Dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;

- presentare, nei casi previsti dall'articolo 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, una Dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione;
- q) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una Dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla Dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un Rapporto di controllo finale.

Al fine di garantire la presenza di efficaci sistemi di gestione e di controllo, l'AdA risponde dell'espletamento e della correttezza delle seguenti operazioni, secondo quanto disposto agli artt. 16, 17, 18, del Reg. (CE) n. 1828/2006:

- a) L'elaborazione di una relazione che accompagni la descrizione dei sistemi di gestione e controllo di cui all'art. 71.1 del Reg. (CE) 1083/2006.
- b) L'elaborazione della strategia di audit, da presentare nei nove mesi successivi alla decisione di adozione del programma, riguardante gli organismi preposti a tali attività, le metodologie, il metodo di campionamento e la pianificazione degli stessi audit.
- c) L'esecuzione degli audit di sistema (per verificare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo).
- d) L'esecuzione degli audit su un campione di operazioni adeguato, al fine di accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e per verificare le spese ammissibili.
- e) L'elaborazione del rapporto annuale sui controlli che evidenzia le risultanze delle attività di audit, da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno (primo rapporto al 31.12.2008 per il periodo sino al 30.06.2008).
- f) Se applicabile, l'elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale (art. 88).
- g) L'elaborazione della dichiarazione di chiusura, entro il 31 marzo 2017, accompagnata dal rapporto di controllo finale, che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale, la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

Gli audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1° luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'Autorità di audit.

Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari. Nell'ambito degli audit viene verificato il rispetto delle seguenti condizioni:

- l'operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere;
- la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'AdA assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari per definire l'entità di tali problemi. Le pertinenti autorità prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.

2.4 Responsabile di Linea di Attività

Le attività dei responsabili di linea riguarderanno la gestione di tutti gli aspetti connessi all'attuazione delle Linee di attività del POR FSE 2007-2013, attribuite con delibera 28/01 del 16.05.2008 e con delibera n 68/1 del 3.12.08 e ss.mm.ii; da ultimo con delibera n. 40/3 del 14.10.2014 sono stati effettuati gli aggiornamenti del quadro riepilogativo delle competenze amministrative.

L'AdG, al fine di assicurare la completa e tempestiva attuazione del Programma Operativo, si avvale, all'interno dei singoli Assi prioritari, di uffici che fanno capo operativamente a dirigenti dell'amministrazione regionale, che nell'ambito del POR Sardegna 2007 – 2013 vengono denominati Responsabili di Linea di attività (RdL), cui viene formalmente assegnato l'incarico e la responsabilità della realizzazione delle linee, solitamente composte da gruppi omogenei di operazioni.

I RdL, pertanto, saranno i dirigenti dei seguenti Servizi dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

- Servizio per l'occupazione e rapporti con l'Agenzia regionale per il lavoro;
- Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale;
- Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità;
- Servizio della *governance* della formazione professionale;
- Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione;
- Servizio Affari Generali, bilancio e controlli FSE limitatamente alla linea di assistenza tecnica per l'espletamento delle proprie funzioni di controlli di I livello;

- Servizio di supporto all'AdG, limitatamente alla linea di assistenza tecnica (AT per la gestione del PO, AT per l'attuazione del piano di Comunicazione, valutazione del PO) ed ai tre Fondi di Ingegneria finanziaria facenti capo all'AdG.

Il RdL, nell'ambito di un Programma cofinanziato dal Fondo Strutturale, è il garante della corretta attuazione e gestione finanziaria, procedurale e fisica della Linea di propria competenza, svolgendo le funzioni proprie del responsabile del procedimento di cui alla L. n. 241 del 7.08.1990. In particolare:

- a) predisporre la bozza di avviso pubblico/manifestazione di interesse/appalto concorso e le relative circolari per l'acquisizione delle istanze di finanziamento o di contributo, da sottoporre alla verifica di conformità del Servizio di supporto all'AdG, e richiede se del caso i relativi pareri alle Autorità responsabili per le politiche trasversali (pari opportunità, ambiente e appalti pubblici);
- b) gestisce l'istruttoria e le procedure specifiche previste dal Bando o dalle norme per la valutazione delle istanze (eventualmente con l'assistenza del Servizio di supporto), la selezione delle operazioni da inserire nel programma, la redazione dell'elenco dei progetti ammissibili, non ammissibili e dei relativi verbali;
- c) redige la graduatoria provvisoria dei progetti e la lista degli ammessi/non ammessi sulla base del verbale conclusivo di valutazione;
- d) acquisisce le eventuali osservazioni da parte dei soggetti proponenti e ne cura la relativa istruttoria; successivamente, redige la Determinazione per l'impegno contabile delle somme sul corrispondente capitolo di bilancio. Durante la gestione dell'attuazione di una singola operazione provvede alla redazione delle Determinazioni di pagamento delle anticipazioni e del saldo, dopo aver effettuato il relativo controllo della documentazione presentata a corredo dai beneficiari/OI;
- e) richiede la registrazione dei provvedimenti di spesa (impegno e pagamento) alla Ragioneria Generale della Regione, per la verifiche di "capienza" e "legittimità contabile". Eventualmente, gestisce le osservazioni pervenute da parte della Ragioneria;
- f) comunica ai beneficiari l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento e richiede la presentazione della documentazione stabilita per la stipula della convenzione e/o atto di adesione;
- g) sottoscrive la convenzione/atto di adesione/contratto di appalto con il soggetto attuatore e verifica/archivia la documentazione a corredo, compresa la polizza fidejussoria (eventuale) relativa alle somme da erogare e dell'eventuale progetto esecutivo e del piano finanziario di dettaglio. In caso di mancato rispetto dei termini, avvia il procedimento di revoca del finanziamento;
- h) gestisce i rapporti con i beneficiari per la corretta attuazione delle operazioni (avvio delle attività, assistenza tecnica, nomina dei referenti di progetto, aggiornamento della manualistica e delle procedure, autorizzazioni alle variazioni di progetto, rendicontazione degli interventi, svincolo polizza fidejussoria, ecc.);

- i) gestisce gli aspetti concernenti il contenzioso tra l'amministrazione e i beneficiari, relativamente agli interventi di propria competenza, ivi incluso il recupero crediti ai sensi dell'art. 38 della L.R. 11/06 e all'art. 25 della L.R. 31/98;
- j) elabora ed aggiorna per gli interventi di propria di competenza, in raccordo e sulla base delle informazioni fornite dagli altri soggetti (Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Ufficio Controlli di 1° livello) il relativo Dossier contenente le notizie richieste dall'art. 15 del Reg. n. 1828/2006; e dai dati risultanti dal sistema informativo di cui all'allegato III del Reg. (CE) 1828/2006;
- k) fornisce all'Autorità di Gestione (tramite il Servizio di Supporto) gli elementi di informazione necessari alla predisposizione dei Rapporti annuali di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione ex. art. 67 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083 del 11.07.2006;
- l) periodicamente verifica ed eventuale riprogramma le Linee di attività rispetto a quanto previsto nel POR, da sottoporre per la verifica di conformità all'Ufficio di Supporto;
- m) assicura che i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi di cui hanno diritto;
- n) informa, per il tramite del Sistema Informativo, il Settore Controlli/soggetto esterno incaricato dei controlli delle spese effettuate nell'intervallo tra due certificazioni di spesa rendendo disponibile tutta la documentazione necessaria alla verifica di 1° livello;
- o) inserisce e aggiorna il Sistema Informativo per le Linee di attività di propria competenza, in merito all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle operazioni. In particolare inserisce l'anagrafica di tutti gli interventi presentati (ammessi e non ammessi) e, limitatamente a quelli ammessi, tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale;
- p) coordina le attività di rendicontazione dei progetti finanziati dal POR FSE di propria competenza, realizzate con il supporto di un soggetto esterno, attraverso verifiche amministrative e finanziarie su tutte le operazioni.

Il Servizio della *governance* della formazione professionale curerà inoltre:

- le procedure di accreditamento delle Agenzie Formative (e rinnovi periodici), conformemente alla normativa nazionale e regionale in materia, ivi incluso l'eventuale avvio di procedure di revoca;
- le procedure per l'accertamento dell'idoneità dei locali e delle attrezzature (ove previsto), incluso l'inserimento dei dati nel sistema informativo del POR;
- l'istruttoria relativa all'inserimento delle Agenzie formative nell'elenco dei soggetti abilitati alla gestione delle attività formative in regime di finanziamento pubblico e in autofinanziamento;
- le problematiche inerenti figure professionali, competenze, certificazione;
- la supervisione e il coordinamento degli esami al termine degli interventi formativi, ove previsto.

2.5 Organismo intermedio

Per Organismo Intermedio si intende qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni (art. 2, punto 6 del Reg. (CE) 1083/06).

Tali Organismi gestiscono, sulla base di apposite convenzioni, le fasi di istruttoria, erogazione dei finanziamenti e tesoreria nell'ambito di misure di aiuto.

Con delibera n. 52/40 del 3.10.2008 e successive modifiche, l'Autorità di Gestione ha individuato i seguenti Organismi Intermedi per svolgere in stretto coordinamento con la medesima parte delle funzioni a quest'ultima assegnate:

- Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione generale della pubblica istruzione (OI delegato con atto del 04.07.2009) che gestirà l'attuazione delle linee di attività prevalentemente nell'ambito dell'Asse IV "Capitale Umano" del POR FSE 2007-2013;
- Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, che gestirà l'attuazione di alcune specifiche linee di attività nell'ambito prevalentemente dell'Asse III "Inclusione sociale" del POR FSE 2007-2013 attraverso la Direzione generale delle politiche sociali (OI delegato con atto del 2.02.2009 e con successiva integrazione del 21.09.2009) e la Direzione generale della sanità (OI delegato con atto del 16.12.2009);
- Agenzia Regionale per il Lavoro (OI delegato con atto del 4.02.2009 e successiva integrazione del 19.09.2012), per le linee di attività relative al programma "Master and Back" e per quelle ad essa delegate dall'Autorità di Gestione del medesimo PO;
- Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Centro regionale di programmazione che gestisce alcuni interventi di aiuti alle imprese e di potenziamento del capitale umano (OI delegato con atto del 17.03.2010 e successive integrazioni del 18.12.2012, 22.07.2013 e del 17.10.2013).

I compiti di gestione affidati agli Organismi Intermedi riguardano tutte le funzioni necessarie all'attuazione del Programma: la programmazione, la gestione, la rendicontazione, il monitoraggio e l'esecuzione dei controlli delle operazioni di propria competenza (anche con il supporto di un soggetto specializzato esterno), secondo le indicazioni e sotto il coordinamento dell'AdG. Per il dettaglio delle funzioni di competenza si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 2.4, eccezion fatta per le funzioni attribuite alla competenza del Servizio della *governance* del Sistema della Formazione Professionale.

L'affidamento a ciascun Organismo Intermedio di compiti propri dell'Autorità di Gestione sarà formalizzato con apposito atto amministrativo (atto di delega, Convenzione e/o Intesa a seconda dei casi), che stabilirà, in modo chiaro e dettagliato, i compiti e le responsabilità dell'Organismo stesso, come previsto dall'articolo art.12, Reg. (CE) 1828/2006.

2.6 Beneficiario

L'art. 2 punto 4 del Reg. (CE) 1083/2006 stabilisce che il Beneficiario è "un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico".

In conformità alle disposizioni Reg. (CE) 1083/06, gli adempimenti in capo ai Beneficiari riguardano:

- a. l'attuazione della parte di operazione di propria competenza;
- b. la tenuta di una contabilità separata delle operazioni cofinanziate o, nel caso in cui la contabilità relativa a tali operazioni sia ricompresa nel sistema contabile in uso, la possibilità di distinguere tutti i dati e i documenti contabili delle operazioni cofinanziate in maniera chiara e in qualsiasi momento (art. 60);
- c. la conservazione in atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese certificate (fatture quietanzate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore probante equivalente) nel corso del periodo della programmazione e fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma (art. 90);
- d. l'invio dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico con la periodicità stabilita;
- e. l'invio delle informazioni e dei dati necessari alla predisposizione del *Rapporto annuale* e di quello finale;
- f. il rispetto del Reg. (CE) 1828/06 in merito alle azioni di pubblicità e informazione afferenti alle operazioni cofinanziate (art. 2);
- g. l'obbligo di supportare e agevolare le attività di controllo di tutti gli organismi nazionali e comunitari a tali compiti preposti, ivi compreso l'organismo incaricato di effettuare i controlli ai sensi dei Reg. (CE) 1083/06 e 1828/06;
- h. l'obbligo di fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo;
- i. l'obbligo di fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate di cui sono responsabili.

2.7 Commissione Europea

La Commissione, come previsto dall'art. 72 e secondo la procedura di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) 1083/06, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'Autorità di audit e

delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

Ogni Direzione Generale della Commissione Europea, coinvolta nella gestione dei Fondi, strutturali dispone di un'unità di audit, i cui controlli hanno come obiettivo generale di:

- verificare in quale Linea gli Stati membri hanno implementato sistemi di gestione e controllo; appurare l'esattezza delle spese dichiarate alla Commissione per i cofinanziamenti;
- calcolare le spese non ammissibili laddove i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri si sono rivelati inadeguati.

2.8 Guardia di Finanza

Sulla linea e sulla base della collaborazione avuta sul precedente periodo di Programmazione è in corso di definizione un Protocollo di Intesa sul nuovo PO 2007 - 2013.

2.9 Corte dei Conti

In base al trattato, la Corte dei Conti controlla l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea Fondi europei di sviluppo nonché gli organismi e le agenzie dell'Unione.

Le materie soggette a audit variano notevolmente: dai rendiconti finanziari agli esami dettagliati di specifici settori di bilancio o a temi gestionali. I compiti di audit si distinguono in:

- a) compiti di audit periodici che la Corte è tenuta a svolgere annualmente in virtù delle disposizioni del trattato;
- b) compiti di audit selezionati per i quali la Corte sceglie settori di bilancio o temi gestionali di interesse specifico da sottoporre ad audit approfondito.

La Corte dei Conti Europea organizza e svolge la propria attività di audit in maniera indipendente dalle altre istituzioni dell'Unione e dai governi nazionali. Per gli audit selezionati, ha potere di decidere i temi, il metodo di audit da seguire, nonché le modalità ed i tempi per presentare le sue osservazioni e rendere pubblici i risultati dell'audit.

Il trattato riconosce alla Corte il diritto di accesso a tutte le informazioni di cui possa aver bisogno nell'espletamento delle sue funzioni. Gli audit della Corte possono essere svolti in loco presso altre istituzioni dell'Unione, presso le sedi degli organismi o delle persone giuridiche che gestiscono fondi per conto dell'Unione, e presso gli Stati membri e beneficiari, compresi tutti i livelli di amministrazione sino al beneficiario di fondi dell'UE.

Quando la Corte viene a conoscenza di un presunto caso di frode, corruzione o di qualsiasi altra attività illecita nello svolgimento della propria attività di audit o su segnalazione di un privato, trasmette immediatamente l'informazione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'OLAF ha la responsabilità di svolgere indagini dettagliate, di promuovere provvedimenti giudiziari negli Stati membri o beneficiari e di seguire l'eventuale recupero dei fondi UE.

Collaborazione con gli Stati membri

Il Trattato stabilisce che la Corte dei Conti Europea e le istituzioni superiori di controllo (ISC) degli Stati membri cooperino in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

In virtù del trattato, inoltre, le visite di controllo della Corte negli Stati membri devono essere effettuate in collaborazione con le istituzioni superiori di controllo nazionali o con altri servizi nazionali competenti. In pratica, l'istituzione superiore di controllo nazionale fornisce ai revisori della Corte il supporto pratico e logistico sul posto nonché le specifiche conoscenze sui temi oggetto dell'audit. Il programma di lavoro annuale della Corte viene trasmesso alle ISC, alla Commissione europea, al Parlamento europeo ed al Consiglio. Le ISC e la Commissione vengono costantemente informate dalla Corte delle visite di audit in loco negli Stati membri.

I presidenti delle istituzioni superiori di controllo degli Stati membri e la Corte dei conti europea si riuniscono annualmente nel comitato di contatto.

Poiché la competenza della gestione del bilancio comunitario viene delegata, in campi sempre più numerosi, alle amministrazioni nazionali, si assiste ad un progressivo spostamento verso gli Stati membri e beneficiari del centro di gravità degli audit della Corte; di conseguenza, la collaborazione tra la Corte dei Conti Europea e le istituzioni nazionali di controllo è andata sviluppandosi; quello che un tempo era un semplice obbligo giuridico, è divenuta una necessità pratica, dettata dal fatto che l'Amministrazione Europea e le Amministrazioni Nazionali sono sempre più strettamente collegate. Questa è la ragione per cui è divenuto necessario sviluppare, oltre agli scambi regolari di informazioni tra le ISC, gli approcci di audit delle rispettive istituzioni per garantire la massima efficacia nell'applicazione delle norme internazionali di controllo.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI I LIVELLO

3.1 *Il Fascicolo di progetto*

L'AdG, gli OOII ed i Responsabili di linea predisporranno un sistema di conservazione del fascicolo di progetto incluso l'elenco di tutti i documenti giustificativi della spesa che dovrà essere alimentato dai beneficiari del cofinanziamento comunitario. Tali informazioni saranno contenute nei singoli dispositivi attuativi (avvisi, convenzioni, atti di adesione, modulistica per la richiesta di erogazione, ecc.). Inoltre nel medesimo fascicolo dovranno essere conservati tutti i documenti giustificativi della spesa.

In occasione della presentazione dei progetti i beneficiari sottoscriveranno una serie di obblighi che anticiperanno ed accompagneranno ogni determinazione di concessione del contributo del POR.

L'AdG assicura inoltre che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese ed agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata e che tale documentazione sia a disposizione degli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'AdG, degli OI, dell'AdC, dell'AdA, dei Responsabili di linea e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari autorizzati) in caso di ispezione.

Il sistema informatico permette di conservare la maggior parte dei documenti in formato elettronico.

Il **Responsabile di Linea** deve creare presso la propria struttura un fascicolo di progetto.

Il fascicolo è composto dagli atti che hanno portato alla individuazione e selezione dei Beneficiari Finali (bandi, atti amministrativi o altro), dalle domande di richiesta di contributo presentata dal Beneficiario Finale, dagli atti di approvazione delle graduatorie e di concessione dei contributi o aiuti, dagli atti di impegno, dagli atti di erogazione delle anticipazioni, dalla contabilità specifica, e dagli elementi relativi al progetto. Il fascicolo di progetto deve indicare il titolo del progetto ed il codice attribuito dal sistema informativo dello stesso, assegnato dal Responsabile di Linea.

Sarà cura del Responsabile di Linea comunicare al Beneficiario Finale o al soggetto esecutore i riferimenti per una corretta individuazione del fascicolo di progetto.

A titolo indicativo ciascun fascicolo dovrebbe contenere per ciascuna operazione/progetto:

- un indice analitico, per processo, fase e attività dei documenti archiviati;
- i capitolati d'oneri specifici, e il piano finanziario dell'operazione, le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessioni del contributo e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni;

- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili;
- le informazioni rispetto alla rintracciabilità dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella realizzazione del progetto/operazione.

La documentazione deve essere debitamente aggiornata e resa disponibile, per estratto o copia, al personale e agli organismi autorizzati ai controlli.

La conservazione dei documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento deve protrarsi, conformemente alle previsioni di cui all'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, per un periodo minimo di:

1. tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'art. 89, paragrafo 3;
2. tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni completate che hanno formato oggetto di una chiusura parziale.

3.2 La pista di controllo

La pista di controllo dovrà essere calibrata dai Responsabili di Linea per ciascuna linea di attività (o per gruppi omogenei o definita ad hoc per i singoli interventi realizzati nell'ambito delle proprie competenze) sulla base delle piste di controllo relative ai sei macroprocessi principali (Formazione a regia gestita dagli ~~ex~~ OI, Formazione a regia gestita dall'Assessorato, Acquisizione di beni e servizi, Formazione Programma Master and Back "Tirocini", Formazione Programma Master and Back "Alta Formazione", Formazione Programma Master and Back "Percorsi di Rientro).

Inoltre la stessa dovrà essere periodicamente verificata e tempestivamente modificata dal Responsabile di Linea (e nuovamente approvata dallo stesso RdL) ogni volta intervenga una variazione procedurale nella fase di gestione della linea di intervento.

La Pista di controllo è infatti finalizzata, negli intendimenti del legislatore comunitario, a garantire:

- la rintracciabilità dei fondi comunitari, nazionali e regionali;
- la rintracciabilità del processo di attuazione;
- le modalità di archiviazione dei documenti di riferimento.

La Pista di controllo deve infatti diventare uno strumento efficace per la gestione dei progetti cofinanziati, in quanto supporta l'azione dei funzionari regionali, specie nel caso di eventuali avvicendamenti del personale assegnato ai progetti. La Pista di controllo si rivelerà utile a condizione che venga mantenuta e aggiornata costantemente nel tempo.

E' opportuno sottolineare che la manutenzione delle Piste di controllo è richiesta espressamente dal legislatore comunitario e formerà oggetto di verifica da parte di tutti gli organismi deputati ai vari livelli delle attività di controllo (controlli di I e II livello, ispezioni della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, di altri organismi di controllo nazionali o di eventuali audit da parte dell'Autorità di Certificazione).

Una copia cartacea di ciascuna Pista di Controllo – aggiornata - dovrà essere custodita dal Responsabile di Linea in un fascicolo generale.

3.3 Il piano annuale dei controlli

Sarà predisposto annualmente un *piano dei controlli in loco* che, tenendo conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi e delle eventuali criticità riscontrate nel corso delle verifiche documentali, descriva quali e quanti progetti saranno sottoposti ad un controllo in loco nel corso dell'anno.

Il controllo a campione sulle verifiche in loco in itinere deve accompagnare la gestione ordinaria del progetto, ed è costituito dalla verifica che dovrà essere effettuata sull'avanzamento della spesa, sul rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e sulla conformità delle attività con quelle previste dall'atto iniziale (capitolato tecnico, contratto, offerta tecnica, etc.) nonché, sull'ammissibilità della spesa rendicontata.

Il campione sarà estratto con un'opportuna analisi di rischio, aggiornata annualmente. La modalità di campionamento adottata sarà basata su un indice di rischio che tiene conto in primo luogo dell'importo finanziato ed altri fattori rilevabili dalla specificità della tipologia dell'operazione (localizzazione, concentrazione di finanziamenti su un beneficiario, criticità rilevate precedentemente presso lo stesso soggetto attuatore/beneficiario, ecc) e nell'intero periodo di programmazione interesserà il 100% dei beneficiari/soggetti attuatori. Al campione delle operazioni da sottoporre a verifica ispettiva, potranno essere aggiunte ulteriori operazioni, alla luce di elementi di cui l'AdG venga a conoscenza nel corso dell'attuazione delle operazioni.

Il campionamento che sarà posto in essere per l'estrazione dei progetti da sottoporre a controllo, avverrà nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il **campionamento** sarà effettuato adottando una procedura di selezione che soddisferà almeno i seguenti requisiti: (a) tutti i progetti avranno una probabilità *non nulla* di entrare a far parte del campione (b) il campione conterrà progetti di ciascuna combinazione delle variabili di **stratificazione** per le quali è richiesta la rappresentatività (c) ogni progetto sarà individuato attraverso un codice unico di progetto che rimarrà invariato nel corso di tutto il ciclo di vita del progetto stesso e quindi in tutte le fasi di controllo. Ogni estrazione sarà accompagnata da un verbale che specificherà la metodologia adottata e l'elenco dei progetti estratti identificati dai suddetti codici; (d) il metodo di campionamento sarà annualmente revisionato sulla base degli esiti dei controlli dell'anno precedente e delle informazioni disponibili in seguito a controlli effettuati anche da soggetti esterni.

Il piano dei controlli sarà trasmesso da ciascun responsabile di linea trasmesso all'Autorità di Gestione **entro il 31 gennaio di ogni anno** e indicherà:

1. il numero e i riferimenti dei progetti che saranno sottoposti a controllo durante l'anno (riferiti a tutti i progetti approvati nell'anno precedente);
2. la percentuale di spesa controllata sul totale, considerando il totale delle spese certificate al 31/12 dell'anno precedente;
3. la metodologia utilizzata per l'estrazione del campione;
4. la ripartizione durante l'anno dei controlli.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà inoltre essere trasmessa all'Autorità di Gestione una *relazione sui controlli effettuati* (rispetto del piano dei controlli trasmesso l'anno precedente) che indichi:

- a. il numero ed i riferimenti dei progetti controllati;
- b. la percentuale di spesa effettivamente controllata;
- c. una sintesi degli esiti dei controlli, evidenziando in particolare eventuali criticità emerse in fase di controllo.

L'Autorità di Gestione ha la facoltà di fornire indicazioni al Responsabile di linea su ulteriori progetti da controllare, sulla base delle informazioni in proprio possesso e in merito ad una valutazione di rischio sulle diverse misure.

I controlli dovranno essere effettuati durante tutto il ciclo di vita del progetto potendo nelle diverse fasi fornire informazioni differenziate.

3.4 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute deve essere redatta e consegnata ai Responsabili di Linea, secondo la tempistica seguente:

Scansione temporale	Periodo	Termine di consegna
1° trimestre	01 Gennaio - 31 Marzo	Entro il 10 del mese successivo
2° trimestre	01 Aprile - 30 Giugno	Entro il 10 del mese successivo
3° trimestre	01 Luglio - 30 Settembre	Entro il 10 del mese successivo
4° trimestre	01 Ottobre - 31 Dicembre	Entro il 10 del mese successivo

I beneficiari, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, presenteranno la rendicontazione trimestrale del progetto, trasmettendo, quindi, l'elenco dei documenti di spesa sostenuta (numero e data convenzione, codice corso, annualità, partner ATS, intestatario documento, tipo documento, fornitore, n. documento, data

documento, importo complessivo documento, importo imputato, data pagamento, mezzo di pagamento, istituto bancario, macrovoce di spesa, voce di spesa, denominazione corsale, ecc.).

I bandi/avvisi pubblici specificheranno e dettaglieranno puntualmente le procedure e la modulistica per la presentazione della dichiarazione trimestrale di spesa.

I rendiconti di spesa riguardanti le proposte progettuali finanziate a valere sul POR FSE 2007-2013 dovranno essere obbligatoriamente predisposti dal Beneficiario sulla base della modulistica e delle disposizioni di carattere generale relative all'ammissibilità delle spese ed ai massimali di costo contenuti nel *Vademecum dell'operatore*.

L'edizione del Vademecum che farà fede per il Beneficiario è quella in vigore all'atto della sottoscrizione del Atto di adesione/Convenzione con la Regione Sardegna e dovrà risultare sullo stesso.

3.5 Trattamento domande di rimborso

L'attivazione del circuito finanziario tra la AdG/OI e i beneficiari selezionati avviene attraverso le seguenti articolazioni:

- 60%, o altra percentuale prevista dal Bando, ad avvenuta comunicazione dell'avvio delle azioni progettuali e contestuale presentazione da parte del soggetto attuatore di garanzia fidejussoria e della documentazione richiesta nell'avviso pubblico (assenza di procedure di fallimento in corso, regolarità contributiva INPS e INAIL, ecc.);
- 30%, in una o più soluzioni, con apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore all'Amministrazione, attestante l'effettiva spesa del 90% dell'acconto percepito ed a seguito di controllo svolto sulla documentazione di spesa e di pagamento da parte degli uffici competente e dell'eventuale soggetto esterno delegato. Per spese effettivamente sostenute si intendono spese ammissibili regolarmente quietanzate;
- l'importo residuo sarà liquidato al soggetto attuatore a conclusione della verifica del rendiconto finale e dell'eventuale contraddittorio; le spese esposte nel rendiconto finale dovranno essere quietanzate per il 100% del loro ammontare.

Per il dettaglio del trattamento delle domande di rimborso si rimanda al Manuale delle procedure dell'AdG.

3.6 Procedure di controllo del Responsabile di Linea

La normativa comunitaria, per il periodo di programmazione 2007-2013, introduce importanti novità rispetto alla precedente programmazione in merito ai sistemi di gestione e controllo dei Programmi Operativi.

Il punto di partenza per un corretto utilizzo delle risorse comunitarie è il Reg. (CE) 1083/2006 che stabilisce anche i criteri da osservare in merito alla gestione, la valutazione, il monitoraggio e il controllo dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali. Con il Reg. (CE) 1828/2006 ne sono state definite le modalità attuative.

Pertanto, i Reg. (CE) 1083/2006 e 1828/2006, ispirati ad una logica di sempre maggior decentramento delle competenze, identificano il nuovo quadro normativo applicabile ai sistemi di gestione e controllo e ne definiscono l'assetto organizzativo prevedendone un rafforzamento e attribuendo agli Stati membri la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi operativi.

In particolare, l'art. 60 lettera b) del Reg. (CE) 1083/2006 sancisce che l'Autorità di Gestione è tenuta a: *“verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 103, paragrafo 3”*.

Più in dettaglio l'art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006 stabilisce che: *“le verifiche che l'Autorità di Gestione è tenuta ad effettuare a norma dell'art. 60 lett.b) Reg. 1083/2006, riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni”*, e che esse devono *“accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alle decisioni di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese ad evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione”*.

Ai sensi dell'art. 13.2 del Reg. (CE) n. 1828/2006, i controlli dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, come di seguito riportato.

Le attività previste nelle diverse misure del POR Sardegna FSE 2007 – 2013 possono essere attuate *direttamente* dalla Regione che, in qualità di Beneficiario Finale, ne conserva la titolarità, oppure possono essere attuate tramite Beneficiari Finali diversi esterni all'Amministrazione, sotto la *regia* regionale.

Nelle attività, o parti di esse, attuate con le “modalità a “titolarità regionale” la Regione Sardegna è Beneficiario Finale e provvede direttamente alla loro attuazione attraverso la selezione e/o l'individuazione dei propri fornitori di beni e servizi, con le modalità previste dalla normativa vigente. In questa fattispecie la Regione è direttamente responsabile dell'attuazione delle operazioni e dei relativi controlli di I livello.

Occorre pertanto effettuare una distinzione in base alla diversa modalità di realizzazione dell'intervento e tenendo conto della tipologia di operazione realizzata.

OPERAZIONI A TITOLARITA' REGIONALE (in cui beneficiario è la stessa Amministrazione Regionale, art. 13.5 del Reg. (CE) 1828/2006).

Nel caso in cui l'AdG o gli OI sono beneficiari di un'operazione, i controlli saranno effettuati dal Servizio degli affari generali, bilancio e controlli FSE - Settore controlli e coordinamento dell'attività contenziosa dell'Assessorato del lavoro (di seguito Settore Controlli).

Il Settore Controlli, non essendo titolare di alcuna funzione gestionale – eccetto quella relativa alla attività di assistenza tecnica per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo -, ed essendo funzionalmente indipendente da gli altri servizi con funzioni di gestione, possiede il requisito della separazione funzionale rispetto ai Servizi che svolgono funzioni gestionali, come richiesto dall'articolo 13.5 del Reg. 1828/2006.

I primi controlli verranno svolti dal dirigente dell'Amministrazione Regionale responsabile della varie attività, che opera secondo quanto previsto dalle normative vigenti esercitando, in base alla Legge Regionale 31/98 art. 25 i "poteri di spesa" ed avendo titolo ad adottare ex art. 8 comma 3 della legge citata gli "atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa."

Per garantire il principio della separatezza delle funzioni, l'attività di controllo sull'operazione relativa all'"assistenza tecnica e consulenza per ufficio controlli di I livello FSE" è a cura del Servizio della *governance* della formazione professionale o altro Servizio indipendente.

In particolare, la verifica verterà la correttezza delle procedure di scelta del contraente, la presenza dei documenti/ricerche e quant'altro previsto dal contratto al fine di attestare la corretta esecuzione del servizio, la presenza e la conformità di tutti i documenti giustificativi di spesa e l'avvenuto pagamento delle fatture relative ai diversi "stati avanzamento lavori" liquidati ai soggetti risultanti affidatari a seguito dell'appalto.

Per alcune specifiche linee di attività (quali ad. es. l'Alta Formazione nell'ambito del Master and Back) a causa della numerosità, dell'importo ridotto del finanziamento e delle caratteristiche degli interventi da verificare il Servizio Affari Generali effettuerà una verifica sul 100% delle check list di controllo redatte dall'OI. Tale fase fornirà gli elementi per procedere ad un'opportuna analisi di rischio, necessaria all'identificazione di un campione di progetti sul quale, anche con il supporto del soggetto esterno, saranno completate le verifiche di competenza dell'AdG sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo posto in essere dall'OI.

Sono allegati al presente manuale (allegati 1, 2 e 3) i fac-simile dei verbali e delle check list che saranno utilizzate per effettuare i controlli suddetti.

Il Settore controlli, garantirà inoltre ove opportuno, un controllo a campione in loco.

Modalità di esecuzione dei controlli

Il Settore Controlli nel caso di controlli ex-post, comunicherà a ciascun soggetto rientrante nel campione, l'avvio

delle procedure di verifica con almeno 5 giorni di preavviso, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 241 del 07.08.1990 sempre che ciò non infici l'efficacia del controllo.

Con tale comunicazione il soggetto controllato dovrà essere informato su:

- la data e la durata della verifica;
- l'oggetto del controllo;
- il soggetto incaricato del controllo;
- eventuale documentazione necessaria alla verifica posta in essere.

Nella fase di esecuzione dei controlli il personale incaricato dovrà acquisire i dati e le informazioni necessarie seguendo lo schema contenuto negli appositi verbali/check list predisposti.

Ciascun verbale di controllo conterrà il resoconto della verifica effettuata, le eventuali violazioni di norme riscontrate e le irregolarità o anomalie rilevate.

A conclusione del controllo, il suddetto verbale, redatto in duplice copia, dovrà essere allegato, insieme ad una relazione sintetica del controllo contenente le risultanze dello stesso, sia agli atti del beneficiario che a quelli del Dipartimento RdL, firmato dal funzionario, controfirmato dal responsabile del beneficiario viene inviato al RDL/OI e su richiesta ad altre Autorità per le attività di competenza nonché ed esibito in occasione dei successivi controlli sia interni che nazionali e comunitari.

Relazione sul controllo

La relazione sintetica, invece, dovrà contenere, come minimo:

- criteri di scelta;
- luogo e periodo del controllo;
- responsabile del controllo ed amministrazione di riferimento;
- beneficiario sottoposto a controllo;
- risultanze delle verifiche ed eventuali criticità riscontrate;
- suggerimenti forniti per il superamento di eventuali criticità sanabili con un intervento correttivo;
- elenco della documentazione consultata presso il beneficiario;
- indicazione dell'ubicazione della documentazione relativa al controllo.

Tale documento verrà firmato dal responsabile del controllo e dagli altri funzionari partecipanti alle attività.

Le risultanze principali dei controlli possono essere di tre tipi: regolarità, irregolarità o parzialmente regolare. Considerando che un controllo si attua su più operazioni e di diversa natura (contabile, amministrativa etc.), si possono riscontrare una serie di operazioni espletate correttamente ed altre in maniera irregolare.

OPERAZIONI A REGIA REGIONALE (in cui il beneficiario è esterno all'Amministrazione)

I controlli di I livello di competenza del Responsabile di linea saranno di due tipi, conformemente all'articolo 13 del Reg. (CE) 1828/2006:

- **Verifiche documentali a tavolino (amministrative e finanziarie):** controlli effettuati sulla documentazione contabile relativa alle domande di rimborso, e su quella di altra natura che accompagna l'intero processo di attuazione delle operazioni dalla selezione alla conclusione.
- **Verifiche in loco (amministrative, finanziarie e fisiche):** controlli effettuati su base campionaria o sul 100% delle operazioni, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo amministrativo, finanziario e fisico dell'operazione. Il controllo effettuato è sia contabile (mira cioè ad accertare la completezza, la coerenza e la correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista civilistico, contributivo e fiscale) sia amministrativo (verifica della coerenza, correttezza e completezza degli atti inerenti l'esecuzione dell'intervento, della corretta tenuta e archiviazione di essi etc) sia fisico (di reale realizzazione dell'intervento oggetto del controllo).

Di seguito si presenta una descrizione delle diverse attività di verifica previste, da espletare da parte del Responsabile di linea, che sono coerenti con quanto previsto nel documento "Descrizione del sistema di gestione e di controllo (art. 71 Reg.(CE) 1083/06), così come approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato (IGRUE).

3.6.1 Verifiche documentali a tavolino

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (CE) 1828/2006, le verifiche amministrative devono essere svolte in relazione sia alla certificazione dell'anticipo che ad ogni successiva domanda di rimborso presentata dal beneficiario/attuatore.

La verifica amministrativa sarà articolata come segue:

Verifica tramite check list del 100% delle richieste di acconto

La richiesta d'acconto dovrà essere prodotta in conformità alla modulistica fornita. Il RdL procederà all'esame documentale entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del beneficiario.

La verifica consiste in particolare nell'accertamento, secondo le indicazioni e la modulistica fornita, della completezza della documentazione richiesta trasmessa dal Beneficiario, in particolare si procederà a verificare che:

- a) la richiesta di acconto sia stata redatta sulla base della modulistica predisposta dalla Regione e che sia debitamente firmata dal rappresentante legale secondo le modalità di cui al DPR 445/2000;

- b) la Polizza fideiussoria/assicurativa allegata alla richiesta di acconto sia stata prodotta in originale, sia stata correttamente redatta sia in termini di importo che in termini temporali;
- c) sia stato allegato (ove previsto) il Certificato antimafia e che lo stesso sia valido;
- d) la fattura (o il titolo di spesa equipollente) richiesta per l'erogazione dell' acconto sia stata allegata e, sia conforme alla normativa civilistica e fiscale vigente;
- e) tutta la eventuale ulteriore documentazione specifica richiesta a seconda delle linee di attività a cui si riferisce sia conforme alle prescrizioni.

In caso di esito positivo il Responsabile della Linea di attività, dispone il provvedimento di liquidazione dell'acconto ed autorizza il Servizio di ragioneria all'esecuzione dei mandati dei pagamenti nei confronti del beneficiario. Gli estremi dei pagamenti verranno registrati dal Responsabile del servizio sul sistema informativo.

In caso di carenza o irregolarità di uno o più documenti sopra elencati il Responsabile di linea, procederà a richiedere le opportune integrazioni al Beneficiario al fine di procedere alla relativa erogazione della somma richiesta.

Verifica tramite check list del 100% delle attestazioni di spesa/domande di rimborso

In conformità a quanto stabilito nel precedente paragrafo e nel *Vademecum* (compresa la relativa modulistica), i Beneficiari predispongono ed inoltrano al Responsabile della linea di attività la documentazione richiesta su supporto cartaceo e/o in formato digitale.

Il Responsabile di linea realizzerà un primo controllo amministrativo finalizzato alla verifica della completezza e validità della documentazione allegata alla domanda di rimborso. In particolare sarà verificato dal Responsabile di linea:

- l'esistenza e la completezza della richiesta di erogazione di pagamento intermedio, e che la stessa sia debitamente firmata dal rappresentante legale secondo le modalità di cui al DPR 445/2000;
- che sia stato fornito l'elenco dettagliato dei documenti giustificativi di spesa, regolarmente pagati, relativi ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività e che vi sia coerenza tra l'elenco dei giustificativi di spesa imputati sull'operazione e l'importo richiesto con la domanda di rimborso;
- che l'importo totale della domanda di rimborso non sia superiore a quello approvato in fase di valutazione;
- che sia stata allegata la documentazione specifica richiesta dalla linea di intervento a cui si riferisce la richiesta.

In caso di esito positivo il Responsabile di linea attiverà il soggetto esterno responsabile dei controlli, dell'effettuazione dei controlli amministrativo finanziari, che dovrà completare le operazioni di controllo entro venti giorni dal ricevimento dell'incarico. In caso invece di carenza della documentazione procederà a richiedere le opportune integrazioni documentali al beneficiario.

Le verifiche del soggetto esterno sono strutturate come segue:

- estrazione di un campione significativo di giustificativi di spesa, sulla base di un'opportuna analisi di rischio, annualmente revisionata sulla base degli esiti dei precedenti controlli;
- verifica documentale sul campione consistente in una prima analisi dell'inerenza della spesa estratta rispetto all'operazione finanziata, dell'esistenza della quietanza di pagamento e della presenza della documentazione di supporto richiesta (ad es. time-sheet, contratti di fornitura, contratti di affitto, incarichi ai docenti, ecc.), in particolare:
 - la completezza di ogni documento giustificativo di spesa presentato dal Beneficiario e la sua correttezza rispetto alla normativa civilistica e fiscale
 - che le spese fatturate siano state effettivamente sostenute, alla luce dei mandati di pagamento;
 - che la spesa sostenuta dal Beneficiario sia *ammissibile* ed in particolare:
 - che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità previsto dalla normativa, dal Programma Operativo, dal bando/avviso pubblico per la selezione dell'operazione, dal Contratto/Convenzione di riferimento;
 - che la spesa sia relativa alle categorie ammissibili stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma Operativo, dal bando/avviso pubblico per la selezione delle operazioni e, ove previsto, dal Contratto/Convenzione stipulato/a tra o Organismo Intermedio e Beneficiario;
 - che le spese sostenute siano coerenti tra di loro e riferibili alla specifica attività oggetto del rendiconto in esame;
 - che siano regolari, verificando che le condizioni di impegno (delibere di aggiudicazione, contratti di appalto, ordinativi di forniture, ecc.) e di ordinazione rispettino le norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - che ci sia corrispondenza tra gli importi fatturati e le attività realmente prestate o le forniture inserite;
 - che per tutte le spese rendicontate, il Beneficiario si sia attenuto in termini di documentazione da allegare e prescrizioni da rispettare a quanto stabilito dal Vademecum;

- che le spese non rientrino nella casistica di spese non ammissibili ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE)1081/2006;
- che le spese siano state previste nel preventivo finanziario afferente l'operazione.

Il soggetto responsabile dei controlli predisporrà la check list ed verbale di controllo (allegato n. 3a e 3b) che sintetizzerà tutte le informazioni generali e specifiche, nonché gli esiti del controllo effettuato.

Il verbale è l'atto conclusivo dell'attività di controllo sul progetto/operazione nel quale sono riportate le principali informazioni sull'attività svolta; esso viene redatto e firmato dai controllori che hanno effettuato la verifica.

Nello specifico, le principali informazioni che saranno contenute nel verbale sono:

- codice di Progetto;
- dati identificativi del progetto sottoposto a controllo;
- intervento oggetto del controllo (dati identificativi dell'intervento, valore del progetto, spese rendicontate oggetto del controllo);
- soggetti controllori, data del controllo;
- osservazioni oggetto di rilievo riguardanti (a) le spese non ammissibili al finanziamento (o sospese alla verifica in corso), indicando gli estremi del documento a cui si riferiscono i rilievi e la relativa motivazione; (b) le spese ammissibili che hanno comportato una particolare valutazione; (c) eventuali annotazioni o rilievi emersi durante l'attività;
- risultanze del controllo.

Copia del verbale sarà inviata sia supporto cartaceo che su supporto informatico, da parte del soggetto esterno incaricato del controllo al Responsabile di linea.

Il verbale si chiuderà sempre con le "*Risultanze del controllo*" dove sarà indicato se il controllo ha sofferto o meno di alcun tipo di limitazione, se sono state riscontrate non ammissibilità e se sono state riscontrate irregolarità che comportano una revoca del contributo.

Nel caso nel corso del controllo documentale vengono riscontrare criticità rilevanti, i controlli saranno essere estesi al 100% dei giustificativi o potranno essere integrati da visite in loco quando ricorrano circostanze tali da pregiudicare il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria o da far presumere l'esistenza di frodi. Le visite in loco possono servire, altresì, per consentire l'acquisizione di informazioni di dettaglio da parte del beneficiario sull'attuazione materiale e finanziaria del progetto.

3.6.2 I controlli in loco

I controlli in loco, sono essenzialmente di tre tipi:

- a. verifiche ispettive in itinere;
- b. verifiche amministrativo finanziarie in itinere;
- c. Verifiche finanziarie ex post dei rendiconti finali.

Di seguito per ciascuna tipologia di controlli sopra esposta si riporta la descrizione delle verifiche che verranno poste in essere:

A) Verifiche ispettive in itinere

I controlli saranno effettuati quando l'operazione ha raggiunto un avanzamento significativo delle attività previste dal Servizio di supporto all'AdG.

Le verifiche ispettive in loco (amministrative, finanziarie fisiche o tecniche) sono effettuate a campione (estratto con un'opportuna analisi di rischio come dettagliato in precedenza), sulle operazioni finanziate, secondo quanto previsto dall'articolo 60, lettera b del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e sono tese a:

1. verificare l'idoneità, l'adeguatezza ed il dimensionamento della sede scelta per lo svolgimento dell'attività;
2. verificare il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con quanto previsto nel progetto approvato (presenza dei docenti dichiarati e degli allievi, idoneità dei locali, materiali e attrezzature utilizzati, ecc.);
3. verificare l'esistenza e la corretta tenuta dei registri didattici e non;
4. verificare della correttezza e veridicità delle informazioni fornite in relazione agli allievi;
5. verificare la correttezza e veridicità delle informazioni fornite in relazione al personale docente interno ed esterno e della documentazione relativa gli esperti, al tutor ed al personale non docente;
6. verificare l'esistenza delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, e la conformità civilistica fiscale e specifica indicata nel vademecum, dei contratti di fornitura adottati;
7. realizzare un attività di prevenzione delle irregolarità, attraverso il preventivo esame degli impegni di spesa più rilevanti quali, ad esempio, incarichi professionali, contratti di affitto di locali e attrezzature, materiale didattico e di consumo, ecc.;
8. verificare il rispetto dei criteri di pubblicizzazione delle operazioni;
9. verificare il rispetto dei requisiti di accesso previsti per l'utenza;

10. verificare il rispetto del contenuto del progetto presentato e approvato, nonché delle eventuali varianti, e della tempistica di attuazione;
11. verificare l'inesistenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni a carico del soggetto beneficiario (ad es. attraverso la verifica di un certificato camerale in corso di validità);
12. rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari, anche attraverso la somministrazione di questionari.

Il soggetto responsabile dei controlli predisporrà la check list ed verbale di controllo (allegato n. 4, 4a, 4b) che sintetizzerà tutte le informazioni generali e specifiche, nonché gli esiti del controllo effettuato.

B) Verifiche amministrativo finanziarie in itinere

Questi controlli, come già evidenziato precedentemente, saranno realizzati durante la vita delle operazioni, partendo dalle verifiche a tavolino sulle dichiarazioni di spesa pervenute, ogni qualvolta ricorrano circostanze tali da pregiudicare il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria, o da far presumere l'esistenza di irregolarità o frodi o per acquisire informazioni di dettaglio da parte del beneficiario sull'attuazione materiale e finanziaria del progetto.

I controlli, saranno realizzati da parte del soggetto esterno incaricato dei controlli che comunicherà al soggetto beneficiario dell'intervento la data del controllo ed invierà via fax (allegato 5) al soggetto stesso, l'elenco della documentazione da predisporre.

Le modalità di esecuzione dei controlli finanziari saranno le medesime di seguito illustrate per le verifiche finanziarie dei rendiconti finali, a cui si rimanda.

C) Verifiche finanziarie ex post dei rendiconti finali

Fatto salvo quanto stabilito nel precedente paragrafo, una volta conclusa l'operazione, i beneficiari/attuatori presentano il rendiconto finale e la domanda di rimborso a saldo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal Vademecum rispetto a modalità e modulistica da utilizzare e di ogni ulteriore disciplina sia al riguardo emanata dall'AdG.

Il rendiconto è trasmesso dal beneficiario al **Responsabile della linea** di attività che effettua l'istruttoria amministrativa preparatoria della rendicontazione, utilizzando apposite check list (con le stesse modalità indicate nella parte dedicata ai controlli amministrativi documentali a cui si rimanda). Se l'esito della verifica è positivo procederà all'assegnazione dell'incarico per lo svolgimento del controllo al soggetto esterno incaricato

del controllo. In caso di carenza di uno o più documenti richiesti per l'erogazione del saldo il Responsabile di linea procederà a richiedere al Beneficiario la relativa integrazione.

Non appena ricevuto l'incarico e la relativa documentazione di supporto, il soggetto incaricato del controllo procederà alla verifica della completezza della documentazione allegata. In caso di esito negativo trasmetterà al Responsabile di linea l'elenco della documentazione mancante, e non procederà alla verifica in loco fino a quando tutta la documentazione richiesta non sia stata prodotta.

In caso di esito positivo il soggetto incaricato del controllo, contatterà il soggetto beneficiario dell'intervento e concorderà la data della verifica, inviando la lettera di comunicazione controlli con l'elenco di tutta la documentazione in originale da predisporre per la verifica in loco.

Il soggetto incaricato del controllo procederà alla verifica, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore, della: (a) compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del Programma di riferimento; (b) pertinenza, ammissibilità, congruità, legittimità, effettività e compatibilità delle spese sostenute rispetto al periodo di validità dell'intervento.

I controlli posti in essere dal soggetto esterno incaricato dei controlli saranno di carattere amministrativo, finanziario e tecnico e dovranno essere completati entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico.

Da un punto di vista *amministrativo* la verifica sarà diretta a garantire la regolarità dell'azione amministrativa che ha portato all'assunzione dell'impegno di spesa e la veridicità della documentazione a supporto della domanda di rimborso. In particolare sarà verificata:

- la corrispondenza e la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando/capitolato;
- la correttezza e la regolarità delle procedure (es. corretta applicazione della normativa in materia di appalti, ecc.);
- la conformità degli adempimenti pubblicitari ed amministrativi alla normativa comunitaria nazionale e regionale. Il soggetto incaricato del controllo verificherà che i soggetti attuatori degli interventi abbiano utilizzato strumenti e contenuti per la pubblicizzazione in linea con quanto prescritto ed indicato Vademecum (loghi, ecc.);
- la completezza della documentazione allegata che dovrà essere stata predisposta sulla base della modulistica prevista dalla Regione Sardegna.

Da un punto di vista *finanziario* la verifica consentirà di accertare la veridicità e l'ammissibilità della spesa dichiarata dal soggetto attuatore, l'efficacia e l'efficienza gestionale nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, ed in particolare saranno effettuate le seguenti verifiche:

- che all'istanza siano allegate le copie dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati dedotti in essa;

- che i medesimi giustificativi di spesa siano riepilogati in apposito elenco e che vi sia corrispondenza tra l'elenco e le copie di essi;
- la completezza di ogni documento giustificativo di spesa presentato dal Beneficiario e la sua correttezza rispetto alla normativa civilistica e fiscale. Su ogni documento esaminato sarà apposto il previsto timbro di annullamento;
- l'esistenza e la correttezza formale di tutti i documenti che descrivono o regolano la fornitura o la prestazione (preventivo, contratto, incarico, convenzione, ecc);
- il prospetto di calcolo del costo orario ex ante di ciascun dipendente calcolato alla data del 1° gennaio di ciascun anno solare;
- i time-sheet mensili del personale dipendente (e il riepilogo mensile di tutto il personale dipendente);
- che l'importo totale dei giustificativi riepilogati nell'elenco (tenendo conto della pertinente ripartizione dei costi) corrisponda a quanto dichiarato nella domanda di rimborso a saldo;
- che l'importo di cui si chiede il rimborso , cumulato con precedenti eventuali analoghe domande, non superi quello approvato;
- che le spese fatturate siano state effettivamente sostenute, alla luce dei mandati/quietanze di pagamento;
- che i costi indiretti non siano superiori alla percentuale di costi diretti di cui alla stessa attestazione/domanda indicata nelle Linee guida;
- l'ammissibilità della spesa sostenuta dal Beneficiario ed in particolare:
 - che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità previsto dalla normativa, dal Programma Operativo, dal bando/avviso pubblico per la selezione dell'operazione, dal Contratto/Convenzione di riferimento;
 - che la spesa sia relativa alle categorie ammissibili stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma Operativo, dal bando/avviso pubblico per la selezione delle operazioni e, ove previsto, dal Contratto/Convenzione stipulato/a tra o Organismo Intermedio e Beneficiario;
- che le spese non rientrino nella casistica di spese non ammissibili ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE)1081/2006;
- che le spese siano state previste nel preventivo finanziario afferente l'operazione o nelle successive variazioni approvate dal responsabile di linea;
- l'esistenza e la corretta tenuta dei registri obbligatori previsti (didattici e non);

- la corrispondenza tra quanto indicato nei documenti di spesa, nella documentazione di supporto e nei prospetti riepilogativi richiesti dal Vademecum per ciascuna tipologia di spesa;
- che le spese inserite nel rendiconto non siano state oggetto di altre agevolazioni

Diffomità nelle modalità, nei contenuti e nelle prescrizioni rispetto alle indicazioni riportate nel Vademecum comporteranno la relativa non ammissibilità del costo.

Da un punto di vista *tecnico* infine si accerterà la regolarità dell'esecuzione delle attività, in termini di rispetto dei tempi e delle scadenze, di modalità di esecuzione e di erogazione del servizio (ad esempio n° giornate di erogazione del servizio se previste, ecc).

Al termine della verifica sarà redatto il verbale di sopralluogo (allegato 7) contenente indicazioni sulla verifica effettuata (soggetti presenti, data, integrazioni, ecc.) che sarà firmato dal team dei revisori che hanno svolto il sopralluogo e dal Soggetto beneficiario.

Qualora durante la verifica, si dovessero riscontrare carenze o incompletezza della documentazione prodotta da parte del Beneficiario dell'intervento, gli incaricati del controllo provvederanno ad annotare nel verbale di sopralluogo l'elenco della documentazione mancante, che dovrà essere integrata dal Beneficiario entro e non oltre i 15 giorni successivi alla verifica. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la conclusione delle attività di controllo sulla base della sola documentazione presente al momento della verifica.

La verifica si concluderà con un verbale (allegato n. 8) redatto dal soggetto incaricato del controllo, a cui sarà inclusa l'apposita check list a fronte dei controlli effettuati.

Ciascun verbale di controllo conterrà il resoconto della verifica effettuata, le eventuali violazioni di norme riscontrate e le irregolarità o anomalie rilevate. Il verbale di controllo adottato conterrà almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi del procedimento (beneficiario sottoposto a controllo, partner, numero, data ed importo della convenzione ecc.);
- dati identificativi del progetto (programma di riferimento, titolo progetto ecc);
- dati di sintesi della verifica amministrativo contabile (data controllo, luogo svolgimento, incaricati del controllo, referenti per il soggetto sottoposto a controllo, integrazioni richieste, ecc);
- presentazione dell'intervento (tipologia, periodo di svolgimento, stato delle attività ecc);
- quadro riassuntivo delle spese rendicontate oggetto del controllo e loro ripartizione tra i soggetti eventualmente facenti parte dell'ATS;
- risultanze del controllo ed eventuali criticità riscontrate, dove verranno elencate per tipologia di documento le spese non ritenute ammissibili, le motivazioni di non ammissibilità e le eventuali spese riammesse a seguito del controllo relativamente a spese sospese nelle precedenti verifiche.

Tale documento verrà firmato dal soggetto esterno incaricato del controllo e trasmesso sia in forma cartacea che su supporto informatico al Responsabile di linea, entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, che provvederà a validarlo e a renderlo fruibile al Settore controlli, all'AdG, all'AdC e all'AdA.

Qualora dal rapporto di controllo siano emerse violazioni di norme, irregolarità o anomalie che comportino a carico del soggetto controllato provvedimenti finalizzati alla revoca del finanziamento e conseguente recupero delle somme erogate, il Responsabile di linea dovrà con sollecitudine informare tutti gli Uffici responsabili per l'avvio degli atti conseguenti, come dettagliato nei paragrafi successivi.

In caso di irregolarità e/o frode risulterà necessario effettuare ulteriori approfondimenti per avvalorare gli elementi probatori dei quali si è entrati in possesso e, ove l'esito negativo venisse avvalorato, procedere ai sensi dell'articolo 28 del Reg. 1083/06.

In particolare nel caso di irregolarità sospensione delle attività o, nei casi gravi, si procederà all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e conseguente comunicazione al Percettore di Somme.

CONTROLLI SUGLI INTERVENTI FINANZIATI MEDIANTE UNITA' DI COSTI STANDARD

Per quanto riguarda gli interventi finanziati mediante Unità di Costi Standard, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 396/2009 che modifica l'art. 11.3 (b) del Regolamento CE n. 1081 e l'art. 2, comma 9, del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, il riconoscimento della sovvenzione avviene sulla base delle attività realizzate e non sulla base delle spese sostenute. Al fine di tenere conto di questa diversa impostazione è pertanto necessario rivedere in parte l'organizzazione e l'obiettivo dei diversi controlli previsti.

Sulla base di queste considerazioni, sono previste le seguenti tipologie di controlli:

1. verifiche a tavolino sulle domande di rimborso (anticipo, acconto, saldo)
2. verifiche ispettive in aula
3. verifiche in loco in itinere, amministrative e sulla didattica e sulle azioni progettuali.

1. Verifiche a tavolino sulle domande di rimborso

Le verifiche dell'Autorità di Gestione dovranno concentrarsi sui documenti probatori per dimostrare che le azioni dichiarate siano state realmente realizzate. Le verifiche di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1828/2006 saranno focalizzate sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni e non più sulle verifiche finanziarie

(giustificazione dei costi reali). La spesa calcolata e rimborsata sulla base dell'applicazione di somme forfetarie è considerata come una spesa provata proprio come i costi reali supportati da fatture di pagamento.

I controlli riguarderanno il 100% delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e si basano su un esame della domanda stessa e dei documenti giustificativi che l'accompagnano.

I controlli in particolare si concretizzano, nella verifiche delle relazioni di attività presentate dai beneficiari, corredate della documentazione prevista dai singoli Avvisi (copia dei registri, prospetti riepilogativi, report sull'attività, ecc.), e procedendo quindi alla certificazione delle spese da inviare all'Autorità di Certificazione.

Per ciascuna domanda di rimborso l'Ufficio responsabile delle operazioni con l'eventuale supporto del Soggetto esterno, effettuerà preliminarmente le seguenti verifiche amministrative:

- correttezza formale della domanda;
- quadratura tra le ore realizzate e l'importo richiesto con la domanda di rimborso;
- verifica di conformità tra i dati riportati sui prospetti riepilogati e quelli riportati sulle copie dei registri didattici e di stage e altri documenti comprovanti le attività progettuali che sono state realizzate. Per tale verifica si procederà ad un controllo a campione, la cui entità sarà incrementata nel caso di riscontro di non conformità date da mancanza di corrispondenza tra i dati del prospetto di riepilogo e i dati del registro o la non corretta compilazione e conservazione del registro ovvero la non conformità con quanto riportato in ulteriore documentazione comprovante le azioni svolte;
- verifica del rispetto dei criteri di pubblicizzazione delle operazioni;
- verifica del rispetto dei requisiti di accesso previsti per l'utenza;
- verifica del rispetto dei tempi e delle scadenze previste;
- verifica del rispetto delle procedure di selezione e affidamento delle attività oggetto di delega;
- correttezza dell'importo richiesto rispetto all'importo approvato e alle prescrizioni previste dall'avviso;
- verifica della conformità dell'attività realizzata rispetto a quella prevista dal progetto approvato;
- verifica della conformità del personale impiegato nel progetto rispetto alle prescrizioni previste dall'avviso e di quanto indicato nel progetto approvato.

Saranno inoltre verificate le eventuali spese rendicontate a costi reali, conformemente alla procedura ordinaria descritta nel presente documento, qualora previste dal singolo Avviso Pubblico.

Nel caso nel corso del controllo documentale vengono riscontrare criticità rilevanti, potranno essere integrati da visite in loco.

2. Verifiche ispettive sulla corretta esecuzione dell'operazione

Le verifiche ispettive in loco, se coerenti con la natura del progetto finanziato, sono particolarmente importanti per gli interventi realizzati mediante UCS e sono effettuate a sorpresa a campione sulle operazioni finanziate, secondo quanto previsto dall'articolo 60, lettera b del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e sono tese a:

- verificare il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con quanto previsto nel progetto approvato (presenza dei docenti/personale dichiarati e degli allievi/destinatari, idoneità dei locali, materiali e attrezzature utilizzati, ecc.);
- verificare la corretta tenuta dei registri (ove applicabile);
- rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari, anche attraverso la somministrazione di questionari;
- Verifica della ulteriore documentazione comprovante le attività realizzate.

I controlli saranno effettuati quando l'operazione ha raggiunto un avanzamento significativo delle azioni previste, dal Servizio di supporto all'AdG.

Le verifiche ispettive saranno realizzate a campione, la cui estrazione avverrà dopo un'opportuna analisi di rischio, come descritto precedentemente per le operazioni a costi reali, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare controllo frequenti e, se del caso ripetuti.

3. Verifiche in loco in itinere, amministrative e sulla didattica

Questi controlli saranno realizzati durante la vita delle operazioni, partendo dalle verifiche a tavolino sulle domande di rimborso e/o dichiarazioni di attività pervenute, ogni qualvolta ricorrano circostanze tali da pregiudicare il rispetto del principio di una sana gestione del progetto, o da far presumere l'esistenza di irregolarità o frodi o per acquisire informazioni di dettaglio da parte del beneficiario sull'attuazione del progetto.

L'obiettivo del controllo è quello di:

- verificare il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli obiettivi, le modalità e la tempistica previste nel progetto presentato e approvato, nonché delle eventuali varianti autorizzate;
- realizzare un attività di prevenzione delle irregolarità, attraverso il preventivo esame degli incarichi professionali, di locali e attrezzature, materiale didattico e di consumo, ecc.;

- accertare l'inesistenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni a carico del soggetto beneficiario (ad es. attraverso la verifica di un certificato camerale in corso di validità);
- verificare l'utilizzo di una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per le transazioni relative all'operazione e dell'utilizzo del conto corrente dedicato;
- verificare il rispetto delle procedure di selezione dei fornitori sulla base di quanto previsto dal Vademecum per l'operatore versione 4.0;
- verificare l'eventuale avanzamento delle spese rendicontate a costi reali.

All'interno del programma dei controlli dovrà essere previsto l'aggiornamento delle criticità rilevate durante i controlli precedenti, nella considerazione che i controlli possono non solo attestare la regolarità di un'operazione ma, se eseguiti puntualmente, consentono – ove sussistano - anche di far rilevare eventuali irregolarità/criticità.

In questo caso, primo compito del controllore sarà quello di interpretare se l'irregolarità/criticità è stata determinata da errori involontari o se siano intervenuti comportamenti illeciti. Nel secondo caso si può parlare di tentativo di frode.

Se l'irregolarità/criticità risulta sanabile, sarà cura del controllore segnalare al beneficiario il possibile intervento correttivo, stabilendo scadenze per l'effettuazione dello stesso e monitorandone le varie fasi fino al superamento degli elementi critici.

Qualora dal rapporto di controllo siano emerse violazioni di norme, irregolarità o anomalie che comportino a carico del soggetto controllato provvedimenti finalizzati alla revoca del finanziamento e conseguente recupero delle somme erogate, dovranno con sollecitudine essere informati gli Uffici responsabili per l'avvio degli atti conseguenti

In caso di irregolarità e/o frode risulterà necessario effettuare ulteriori approfondimenti per avvalorare gli elementi probatori dei quali si è entrati in possesso e, ove l'esito negativo venisse avvalorato, procedere ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 1083/06.

In particolare nei caso di irregolarità sospensione delle attività o, nei casi gravi, si procederà all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e conseguente comunicazione al Percettore di Somme.

Presso il Settore Controlli (Servizio Affari Generali) è inoltre istituito l'*Ufficio unico per la gestione delle irregolarità ex reg.(CE)1828/2006*.

3.6.3 Il follow up dei controlli

Le risultanze dei controlli verranno esaminate e gestite all'interno di un sistema informatizzato e saranno la base per i successivi controlli.

L'AdG provvede ad adottare efficaci e condivise procedure e meccanismi di comunicazione tra i vari soggetti responsabili della gestione del programma, affinché le informazioni relative alle criticità del sistema di controllo (ad esempio nuove problematiche, risoluzione di criticità esistenti) siano tempestivamente trasmesse e prontamente risolte.

Sarà adottato un processo di monitoraggio - follow-up per assicurarsi che, a fronte delle criticità rilevate, siano state implementate le necessarie azioni correttive e che le stesse criticità siano state rimosse, ovvero che il responsabile di linea abbia formalmente accettato il rischio di non attivare azioni correttive.

La procedura di *follow-up* informatizzata consentirà di monitorare:

- a) lo status delle criticità rilevate nel corso del sistema dei controlli;
- b) l'execution o audit sulle operazioni e l'implementazione delle azioni correttive.

3.6.4 Gestione delle operazioni nel periodo transitorio di approvazione dei criteri di selezione dei progetti

Per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2007-2013, nel periodo intercorrente fra la data di ammissibilità delle spese, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 56 del Reg. Generale dei Fondi, e la data in cui potranno essere approvati i pertinenti criteri di selezione dei progetti da parte dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi 2007-2013, le Autorità di Gestione potranno valutare l'opportunità di avviare operazioni a valere sul Programma Operativo.

Va ricordato infatti che il paragrafo VI.2.4 del QSN, ripreso poi dal paragrafo 5.3.1 "Selezione delle operazioni" del POR Sardegna specifica che: "in coerenza con le indicazioni del Regolamento Generale dei Fondi strutturali (art. 65) sarà il Comitato di Sorveglianza di ogni Programma Operativo a esaminare e approvare i criteri per la selezione dei progetti finanziati dal programma entro i sei mesi dall'approvazione del Programma Operativo stesso nonché ad approvare qualsiasi eventuale revisione dei criteri medesimi".

Ai fini dell'inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l'Autorità di Gestione (AdG) dovrà effettuare una verifica tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l'AdG dovrà assicurarsi che sia stata rispettata la normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione.

Non saranno pertanto giudicate ammissibili le operazioni che non sono state selezionate sulla base di criteri conformi a quelli stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e per le quali non sia possibile rispettare la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità.

Non sarà in ogni caso possibile rendicontare spese relative a progetti che non siano inclusi negli strumenti della programmazione unitaria. Non sarà altresì possibile rendicontare spese relative a progetti finanziati con risorse "liberate" del periodo di programmazione 2000-2006, frutto dei rimborsi ottenuti, in tale periodo, inserendo nei programmi progetti originariamente finanziati con altre fonti.

3.7 Irregolarità e comunicazioni Olaf

Irregolarità

Il Reg. (CE) 1083/2006, all'art. 70, lett. b), attribuisce agli Stati membri la responsabilità di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati.

In particolare l'AdG, ogni qualvolta attraverso azioni di controllo individua una violazione del diritto comunitario che possa arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea, avendone fatto oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario, provvede ad informare la Commissione, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una apposita scheda. La comunicazione trimestrale sulle irregolarità viene effettuata anche se di contenuto negativo.

L'Autorità di Gestione è incaricata della raccolta dei dati riferiti alle verifiche e ai relativi esiti ai sensi dell'art. 60, lett. c) del Reg. (CE) 1083/2006 ed è pertanto responsabile della procedura di gestione delle irregolarità.

Contestualmente alla segnalazione delle irregolarità ai sensi degli articoli 28 del Reg. (CE) 1828/2006, o all'invio degli aggiornamenti previsti dall'articolo 30, l'Autorità di gestione provvede a caricare i dati relativi alle varie irregolarità nel sistema informatico I.M.S. (Irregularities Management system) sulla base delle schede Olaf o delle schede di assenza irregolarità trimestrali cartacee da parte del Responsabile di linea. Il sistema informativo I.M.S prevede la registrazione di tutti i casi di irregolarità segnalati e le azioni di follow-up, consentendo pertanto in tempo reale un aggiornamento dei dati da parte dell'AdC e dell'AdA.

Il recupero degli importi indebitamente versati a carico del Programma Operativo, ed eventualmente il provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento, è disposto dall'Autorità di Gestione, che ne informa prontamente l'Autorità di certificazione per la necessaria registrazione nel registro dei recuperi.

Appena ricevuta l'informazione, l'Autorità di Certificazione procede all'aggiornamento del registro dei recuperi e compila l'apposita scheda di comunicazione per la Commissione, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di recupero.

I documenti di riferimento in materia di irregolarità sono:

1. accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi comunitarie, siglato in Conferenza Unificata del 20 settembre 2007;
2. circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee, pubblicata nella GU n. 240 del 15 ottobre 2007.

In riferimento alla rettifica delle irregolarità e alla registrazione e recupero delle somme irregolari, la Regione tiene conto delle procedure definite nei seguenti documenti:

3. circolare del 12.10.07 del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPC-PCM), avente ad oggetto "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità o frodi a danno del bilancio comunitario",
4. CDRR/05/0012/01: Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa appendice ai sensi dell'Art.8 del Reg.438/01 (Appendice 3 Orientamenti per la chiusura degli interventi 2000-2006),
5. documento condiviso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni nel 2006 "Gestione delle somme soggette a procedure di recupero",
6. Vademecum dei costi ammissibili per la spesa del FSE.

Tutte le informazioni relative ai recuperi e alle irregolarità saranno registrate e conservate nel sistema informativo del programma.

3.8 Gestione dei recuperi e soppressioni

Il recupero degli importi indebitamente versati a carico del Programma Operativo, ed eventualmente il provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento, è disposto dal RdL competente dell'AdG o degli OI, che attraverso l'allegato alla scheda di certificazione dei pagamenti inviata periodicamente all'Autorità di Certificazione, contabilizza l'importo assoggettato a rettifica finanziaria.

L'AdC è, infatti, il soggetto responsabile della tenuta della contabilità degli importi recuperati, ritirati e dei recuperi pendenti ed ha l'obbligo di comunicare annualmente tali informazioni alla Commissione Europea. L'AdC ha inoltre l'obbligo di procedere alla restituzione al bilancio generale dell'UE degli importi indebitamente versati mediante la detrazione dalle certificazioni di spesa.

Il manuale delle procedure dell'Autorità di gestione prevede una sezione specifica con le procedure previste per la segnalazione e le rettifiche delle irregolarità, la registrazione del debito e le procedure di recupero dei pagamenti indebiti.

Prime comunicazioni di irregolarità

Sono configurabili tre diverse tipologie di identificazione delle irregolarità:

- l'irregolarità è individuata direttamente dall'Autorità di Gestione o dagli Organismi intermedi durante i controlli di primo livello (art. 13 Reg. 1828/2006);
- l'irregolarità è individuata da parte dell'Autorità di Audit o dell'Autorità di Certificazione nell'ambito dei propri controlli (art. 61 e 62 regolamento 1083/2006);
- l'irregolarità è rilevata da un soggetto esterno all'amministrazione (Guardia di Finanza, Corte dei Conti, etc.).

Gli organismi responsabili dei controlli di I livello, compresi gli organismi intermedi, si impegnano a trasmettere tempestivamente all'Autorità di Gestione - ufficio unico per la gestione delle irregolarità la proposta di scheda Olaf a seguito di irregolarità riscontrate sulle azioni di propria competenza, corredate, in caso di segreto istruttorio, dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Analogamente l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit devono trasmettere le medesime informazioni qualora riscontrino delle irregolarità nello svolgimento delle proprie attività.

L'Autorità di Gestione, con il supporto dell'ufficio unico per la gestione delle irregolarità, tenendo conto delle informazioni ricevute dal controllore (interno o esterno), provvede a valutare e confermare l'irregolarità, alla luce di quanto previsto dall'articolo 28 del Reg. (CE) 1828/2006, valutando anche l'esistenza di una sospetta frode. Ove necessario l'ufficio unico per la gestione delle irregolarità potrà effettuare propri controlli o chiedere ulteriore documentazione per poter essere in grado di valutare correttamente la natura dell'irregolarità segnalata.

L'Autorità di Gestione, con il supporto dell'ufficio unico per la gestione delle irregolarità, acquisiti tutti gli elementi necessari, per ogni irregolarità che superi i 10.000,00 Euro a carico del bilancio comunitario comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le informazioni previste dall'art. 28 del Reg. (CE) 1828/2006 comma 1 (ad esclusione delle deroghe previste dal comma 2 del medesimo articolo), attraverso l'apposito formulario, trasmesso anche in formato elettronico.

Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente che dovrà essere richiesta da parte del soggetto che ha redatto il primo verbale di accertamento.

Nel caso in cui la segnalazione di presunta irregolarità sia avvenuta da un'altra autorità (punto 2) o da parte di un soggetto esterno (punto 3), l'Autorità di Gestione per il tramite delle verifiche effettuate da parte dell'Ufficio unico per la gestione delle irregolarità una volta confermata o meno l'esistenza di un irregolarità, provvederà

ad informare tempestivamente il responsabile del primo verbale di accertamento, specificando le argomentazioni che hanno portato a prendere la decisione di procedere o di non procedere alla segnalazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 del Reg. (CE) 1828/2006, la comunicazione sarà effettuata da parte dell'Autorità di Gestione alla Commissione, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, indicando tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

La segnalazione verrà effettuata con le stesse scadenze (entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre) anche nel caso in cui l'Autorità di Gestione non deve segnalare alcuna irregolarità.

Qualora alcune delle informazioni, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili l'Autorità di Gestione fornirà, per quanto possibile, i dati mancanti in occasione della presentazione alla Commissione dei successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.

Aggiornamento

Come previsto dall'articolo 30 del Reg. (CE) 1828/2006, entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, l'Autorità di Gestione informa la Commissione, tramite la presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 28, dei procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei cambiamenti significativi derivati da detti interventi.

Qualora non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di un importo, l'Autorità di Gestione comunica alla Commissione in una relazione speciale l'entità dell'importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull'imputabilità della perdita a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

L'Autorità di Gestione, attraverso l'ufficio unico per la gestione delle irregolarità, richiederà entro un mese dalla scadenza del trimestre ai servizi responsabili dell'attuazione del POR (interni all'AdG o se del caso agli organismi intermedi) di ricevere l'aggiornamento sulle irregolarità comunicate, nonché i cambiamenti significativi derivati da detti interventi, al fine di trasmettere le schede OLAF aggiornate.

Casi urgenti

Nei casi previsti dall'articolo 29 del Reg. (CE) 1828/2006 - casi urgenti – l'Autorità di Gestione, avvalendosi del supporto dell'ufficio unico per la gestione delle irregolarità, una volta ricevuto il primo verbale di accertamento segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette.

Anche in questo caso l'Autorità di Gestione informerà il responsabile del primo verbale di accertamento, specificando le argomentazioni che hanno portato a prendere la decisione di procedere o di non procedere con la segnalazione.

Procedure di revoca e recupero dei contributi

E' necessario effettuare una distinzione tra recuperi che riguardano esclusivamente al rapporto tra Autorità di Gestione e beneficiario e quelli che riguardano invece il rapporto con la Commissione Europea.

Come previsto dal CDRR 05-0012-01, l'obbligo di recupero a favore della Commissione si configura unicamente in caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario) derivanti da irregolarità ed afferenti importi già certificati alla Commissione.

Spese irregolari certificate alla Commissione

Nel caso in cui la spesa oggetto di irregolarità sia già stata certificata alla Commissione Europea, a prescindere che l'irregolarità sia stata comunicata o meno all'OLAF, la fattispecie rientra nelle procedure previste ai sensi degli art. 61 lett. (f) e 70.1 lett. (b) del Reg. (CE) 1083/06.

In tal caso, ciascun Responsabile di linea di attività interessato avvia le procedure di recupero nei confronti del beneficiario delle somme irregolari, informando tempestivamente l'Autorità di Gestione.

L'autorità di Gestione informerà l'Autorità di Certificazione, la quale provvede all'inserimento dell'importo nel registro dei recuperi, in adempimento a quanto previsto dall'art. 61 lett.(f) del Reg. (CE) 1083/2006.

Una volta avvenuto il recupero con restituzione delle somme irregolari, l'importo recuperato dal beneficiario sarà restituito alla Commissione, deducendolo dalla dichiarazione delle spese, maggiorato se del caso degli interessi di mora.

L'AdC provvederà ad aggiornare i dati nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti, prevista ai sensi dell'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/2006.

Spese irregolari non certificate alla Commissione

Nel caso di spese irregolari non certificate alla Commissione, le operazioni connesse con la restituzione dell'importo non investono la Commissione Europea né l'Autorità di Certificazione, ma vengono gestite esclusivamente a livello di bilancio regionale, attraverso escussione della polizza fidejussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

Anche in questo caso i responsabili di linea di attività devono procedere all'operazione di recupero, mediante una delle modalità sopra richiamate, facendo riferimento unicamente al bilancio regionale.

Restituzione di importi non connessi ad irregolarità

Nel caso di recupero di importi non connessi ad irregolarità le somme vengono restituite dal beneficiario e gestite a livello amministrativo interno della regione, senza che ne venga informata la Commissione nella relazione annuale sugli importi recuperabili, né riportato nel registro dei recuperi tenuto dall'Autorità di Certificazione.

Nel caso in cui l'importo recuperato si riferisca a spese già certificate alla Commissione, l'Autorità di certificazione dovrà procedere ad effettuare una correzione della domanda di pagamento, deducendo l'importo indebitamente imputato.

L'Autorità di gestione assicurerà comunque la conservazione di tutta la documentazione e le procedure utilizzate per il recupero dei contributi indebitamente erogati.

Soppressioni (importi ritirati)

L'Autorità di gestione può decidere di eliminare la spesa irregolare dal POR, prima dell'effettivo recupero dell'importo dal beneficiario, consentendo in questo modo di riallocare immediatamente le risorse liberate sul programma.

In questo caso l'Autorità di gestione informerà l'Autorità di certificazione della decisione di procedere alla soppressione di un'operazione, in tutto o in parte, chiedendo di dedurre l'importo irregolare dalla successiva domanda di pagamento.

L'Autorità di certificazione registrerà l'operazione nel registro dei recuperi e delle soppressioni e ne darà informazione nella dichiarazione annuale, come richiesto dall'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/2006.

Il recupero nei confronti del beneficiario sarà gestito a livello di bilancio regionale, tramite escussione di polizza fidejussoria, compensazione degli importi, oppure emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

Procedure per il recupero

Il Responsabile di Linea di attività interessato predisponde il provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma stessa alla data di restituzione. La restituzione dell'importo dovuto dovrà avvenire entro un termine fissato dal provvedimento che, di norma, sarà di 60 giorni dalla richiesta.

Se il debitore non provvede alla restituzione entro la scadenza stabilita, il Responsabile di linea di attività interessato applicherà al soggetto debitore gli interessi di mora sull'importo indebitamente corrisposto, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati.

Così come previsto all'Art. 70 del Reg. (CE) 1083/2006, per quanto riguarda la quota di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, una volta recuperato il contributo indebitamente corrisposto gravato dei relativi interessi, la quota capitale comprensiva degli eventuali interessi di mora verrà rimborsata alla Commissione Europea. Gli interessi legali maturati saranno invece riutilizzati per gli scopi del programma.

Per quanto riguarda invece la quota di cofinanziamento nazionale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 183/87, dovrà essere rimborsato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, la quota capitale comprensiva di tutti gli interessi maturati (legali e di mora).

Il Responsabile di linea di attività dovrà tempestivamente informare l'Autorità di gestione, dell'avanzamento delle procedure di recupero.

Tutte le informazioni relative alle operazioni di recupero o di soppressione dovranno essere debitamente registrate nel sistema informativo del programma.

Modalità di calcolo degli interessi

Il calcolo degli interessi per il recupero delle somme indebitamente pagate dovrà avvenire con il metodo semplice. Tali interessi inoltre, saranno calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

4. IL SISTEMA INFORMATICO

Sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria (punto 6 dell'Allegato XII del Reg. (CE) 1828/06) il Sistema Informativo (in seguito SI) costituisce lo strumento applicativo utilizzato dalla Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Sardegna per il Fondo Sociale Europeo 2007- 2013, per la gestione delle attività realizzate nell'ambito del programma.

Il SI è condiviso tra tutti gli attori della gestione del Programma Operativo. Particolare attenzione è riservata alle modalità di gestione, controllo e rendicontazione dei progetti, al fine di rendere il SI uno strumento di produzione, registrazione e conservazione dei dati contabili a livello di ciascuna operazione svolta nell'ambito del Programma Operativo e di raccolta dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit, il monitoraggio e la valutazione, secondo le previsioni della disciplina comunitaria, in particolare degli artt. 37.1.c, art. 58.d, 60.c e 67.2.a del reg. (CE) 1083/2006 e l'allegato III del reg. (CE) 1828/2006.

Per la descrizione di dettaglio delle funzionalità del sistema si rimanda al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione.

ADDENDUM - CONTROLLI SUGLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

Il Programma Operativo finanzia Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) in conformità e in applicazione dell'art. 43 bis e dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 43 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006. Questi strumenti sono finanziati in coerenza con la normativa comunitaria applicabile, in particolare con i Regolamenti n. 1080/2006, n. 1083/2006 e n. 1828/2006, con gli orientamenti espressi nella *Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1083/2006* del 21/2/2011 della Commissione Europea - Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF 10-0014-04-EN e COCOF 10-0014-05-EN).

Per quanto attiene questa tipologia di strumenti il "beneficiario" risulta essere lo Strumento stesso (cfr. art. 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 della citata Nota COCOF).

Le dichiarazioni di spesa per gli strumenti di ingegneria finanziaria comprendono il totale delle spese sostenute dal Programma Operativo per istituire o contribuire al Fondo stesso. Le spese ammissibili per la chiusura delle operazioni saranno pari all'importo definitivo versato dal Fondo che è stato investito o concesso e quanto pagato in costi di gestione e non le spese sostenute dal Programma.

Al fine di monitorare e supervisionare questa tipologia di operazioni si distingue tra tre livelli di verifiche:

- verifiche amministrative sulla costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria;
- verifiche amministrative sulla gestione dello strumento di ingegneria finanziaria;
- verifiche sui contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria (amministrative e in loco).

A.1. Verifiche amministrative sulla costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria

Per quanto attiene questo primo livello di verifiche il Settore Controlli, utilizzando gli strumenti di cui all'Allegato 9.a "Check list e Verbale controlli sulla costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)", controllerà:

- il rispetto delle procedure di costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria e di individuazione del Soggetto Gestore, come descritte all'art. 44 del Reg. (CE) n.1083/2006 e delle relative norme comunitarie e nazionali applicabili (norme sugli aiuti di Stato, norme sugli appalti pubblici, accordi giuridici, ecc.);
- la correttezza dell'Accordo di Finanziamento tra Autorità di Gestione e Soggetto Gestore con riferimento alla puntuale definizione dei requisiti di contenuto dell'Accordo e delle condizioni di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento n.1828/2006 (identificazione delle responsabilità, strategia di

investimento, disposizioni di liquidazione, costi di gestione, utilizzo degli interessi, disposizioni sul controllo e monitoraggio degli interventi cofinanziati, ecc.);

- il trasferimento delle risorse dal PO allo strumento di ingegneria finanziaria e la costituzione del deposito, che determina l'ammontare iniziale eleggibile per la certificazione "intermedia", tramite analisi degli impegni, dei pagamenti, dei mandati di pagamento quietanzati e dell'effettiva costituzione del deposito dedicato;
- la correttezza delle eventuali procedure di selezione di intermediari finanziari e Banca Service, ove previste;

A.2. Verifiche amministrative sulla gestione dello strumento di ingegneria finanziaria

Le verifiche sulla gestione del Fondo, esperite dal Servizio di Supporto all'AdG per i fondi istituiti dall'Autorità di Gestione (dal CRP per il Fondo Garanzia istituito dall'OI) devono assicurare:

- la correttezza, ammissibilità e veridicità delle spese di gestione dello strumento, da corrispondere di volta in volta al Soggetto Gestore;
- il rispetto delle previsioni e ai massimali previsti dal Reg. (CE) 1828/2006 (art. 43) e contenute nell'Accordo di finanziamento e nei documenti correlati.

A.3. Verifiche sui contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria (amministrative e in loco)

Questo livello di verifiche ha l'obiettivo di assicurare la corretta erogazione delle risorse dello strumento di ingegneria finanziaria e il corretto svolgimento degli interventi cofinanziati, con riferimento ai criteri stabiliti nei dispositivi attuativi e negli Avvisi per la selezione dei beneficiari finali. A tale scopo, il Soggetto Gestore (o eventuale altro soggetto incaricato dei controlli) svolgerà delle verifiche amministrativo-documentali e delle verifiche ispettive in loco, avvalendosi dell'Allegato 9.b "Check list e verbale sui contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria (verifiche amministrative e in loco)".

Le **verifiche amministrativo-documentali** sono effettuate dal Soggetto Gestore sulla totalità dei beneficiari finali selezionati.

Il Soggetto Gestore verificherà sul 100% delle domande di accesso allo strumento, sulla base delle previsioni contenute nei dispositivi attuativi dello strumento, negli Avvisi per la selezione dei beneficiari finali e nella normativa nazionale e comunitaria applicabile:

- la conformità e la completezza della documentazione necessaria per l'accesso ai contributi dello strumento;
- la presenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai contributi dello strumento.

Successivamente all'erogazione dei contributi, il Soggetto Gestore verificherà periodicamente (con una cadenza massima annuale) sul 100% dei beneficiari finali la documentazione comprovante l'avvio delle attività e l'attuazione dell'intervento. La restituzione dei contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria sarà invece monitorata con una cadenza riferita a ciascun piano di rimborso.

Le **verifiche ispettive in loco** devono essere effettuate a campione sulle operazioni avviate, secondo quanto previsto dall'articolo 60, lettera b del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e sono volte alla verifica del corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi assunti dal beneficiario finale in sede di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Le ispezioni sul posto, condotte a seguito del finanziamento dei progetti e dell'avvio della realizzazione delle opere, vengono pianificate con l'obiettivo di verificare che le operazioni siano state propriamente eseguite, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie, nonché con l'obiettivo di individuare eventuali irregolarità.

Il campione dovrà essere estratto con un'opportuna analisi di rischio adottando una procedura di selezione che soddisferà almeno i seguenti requisiti:

- tutti i progetti avranno una probabilità non nulla di entrare a far parte del campione;
- il campione conterrà progetti di ciascuna combinazione delle variabili di stratificazione.

Ogni estrazione sarà accompagnata da un verbale che specificherà la metodologia adottata e l'elenco dei progetti estratti.

Le verifiche devono essere effettuate sul luogo dell'operazione finanziata o presso la sede del beneficiario finale. Il personale addetto ai controlli è il personale del Soggetto Gestore del Fondo, o eventuali altri Uffici dell'Autorità di Gestione e dal Soggetto Gestore.

Il controllo verrà effettuato senza preavviso sul luogo dell'operazione finanziata e, con preavviso, l'eventuale controllo presso la sede del beneficiario finale.

Per ogni controllo viene redatta l'apposita sezione del verbale come da allegato 9 b "Verbale sui contributi erogati dallo strumento di ingegneria finanziaria (verifiche amministrative e in loco)".

I progetti sottoposti a controllo si riferiscono almeno al 5% di tutti i progetti avviati nell'anno precedente.

Il Soggetto responsabile dei controlli in loco dovrà trasmettere all'AdG entro il 31 gennaio di ogni anno un piano sui controlli da effettuare per l'anno di riferimento.

Inoltre possono essere effettuate specifiche verifiche qualora venga riscontrata una criticità nell'operatività e performance o per particolari eventi (come situazioni in cui si deve rinunciare all'esecuzione di un progetto a causa delle irregolarità riscontrate sullo stesso, ecc.).

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento(CE) n. 396/2009 che estende i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 1310/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa.

Normativa nazionale:

- Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" in materia di ammissibilità della spesa.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5.04.2012, n. 98, pubblicato in GURI n. 161 del 12.07.2012, recante modifiche al DPR n.196/2008;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013, redatto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del Lavoro e Regioni).

Norme ed orientamenti forniti alle Autorità di Gestione e di Certificazione ed agli Organismi Intermedi:

- Linee Guida sui Sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013 – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- Manuale di conformità dei sistemi di gestione e controllo - dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE;
- Circolare n. 34 del 8 novembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

Aiuti di Stato

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a Finalità Regionale 2007-2013 (2006/C 54/08);
- Regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;
- Regolamento (CE) n. 1976/2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;
- Regolamento (CE) n. 1627/2006 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti;
- Regolamento (CE) n. 1860/2004. Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- Regolamento (CE) n.2204/2002 Aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- Regolamento (CE) n. 70/2001, Aiuti di Stato a favore delle PMI, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004;
- Regolamento (CE) n. 68/2001, Aiuti destinati alla formazione come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004;
- Regolamento (CE) n. 794/2004 Disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.93 del Trattato CE;
- Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio Modalità di applicazione dell'art.93 del Trattato CE.
- Disciplina Comunitaria materia di aiuti di stato a favore Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/c 323/01);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007 Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27.12.2006, n. 296;
- Linee interpretative per i nuovi regolamenti CE in materia di aiuti di stato, predisposte dal Coordinamento delle Regioni condivise con il Ministero del Lavoro (Coord. 449/01 Prot. 109/01 inviato in data 07.05.01);
- Linee interpretative del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore, condivise dal Coordinamento della IX Commissione 8(inviato il 19.04.07 –All. al prot. 1300/07/coord);
- Vademecum sulle regole comunitarie in materia di aiuto di Stato, 15.02.2007;
- Orientamenti sugli aiuti nazionali a finalità regionale per il periodo 2007-13 (GU C 54, 4.3.2006);

- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. Elenco delle aree della Sardegna ammesse a beneficiare delle deroghe di cui all'art. 87, comma 3, del Trattato CE. Modifica della DGR n. 5/3 del 7-2-2007 (DGR 23/28 del 13-6-2007 e DGR 32/8 del 29-8-2007);
- Decisione CE C(2007) 5618 del 28-11-2007, Aiuti di Stato n. 324/2007 – Italia, relativa all'approvazione della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. La carta definisce le zonizzazioni regionali e consente di rendere operativi i livelli massimi di agevolazione delle imprese;
- Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29.11.2013 che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione;
- Regolamento (UE) 1407/2013 del 17.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in vigore dal 1.01.2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1.07.2014.

Appalti

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e successive integrazioni e modifiche;
- Regolamento di attuazione del D.L.vo 163/06, approvato con DPR n.207/2010;
- Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Decreto-Legge 4 luglio 2006, n.223 (Decreto Bersani) – articolo 13 convertito nella legge 4.08.2008 n.29.
- Delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10.01.2007.
- Legge Regionale Regione Autonoma della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 (nelle parti non dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale del 17/12/2008 n. 411), relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2204/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto.

Pari opportunità

- Indicazioni operative del dipartimento pari opportunità per l'integrazione della dimensione di genere nella valutazione ex ante dei programmi operativi programmazione 2007-2013 (luglio 2006);
- Linee guida - Attuazione del principio di pari opportunità per uomini e donne e valutazione dell'impatto equitativo di genere nella programmazione operativa. fondi strutturali 2000-2006, elaborate dal Dipartimento per le pari opportunità (giugno 1999);

- Documento ufficiale del Workshop "Pari Opportunità", definito dal Dipartimento per le pari opportunità in collaborazione con le Amministrazioni Centrali capofila (Ministero Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione e Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali (3 novembre 2005).

Norme ambientali (ove ne ricorra la necessaria applicazione):

- Linee guida per la valutazione ambientale strategica (VAS) Fondi strutturali 2000-2006;
- Supplemento al mensile del Ministero dell'Ambiente l'ambiente informa n. 9 – 1999.

Irregolarità e recuperi:

- Accordo Governo, Regioni Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi comunitarie, siglato in Conferenza Unificata del 20/09/2007;
- Circolare del 12/10/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee, pubblicata nella GU n. 240 del 15/10/2007, recante "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario";
- CDRR/05/0012/01: Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa appendice ai sensi dell'art. 8 del Reg. n. 438/01 (Appendice 3 Orientamenti per la chiusura degli interventi 2000-2006);
- Documento condiviso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni nel 2006 "Gestione delle somme soggette a procedure di recupero".

6. ALLEGATI

- Allegato 1 - Verifica tecnica erogazione di finanziamenti e servizi a singoli destinatari per operazioni a titolarità regionale
- Allegato 2 a - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione – Aiuti alla formazione
- Allegato 2 b - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione – Aiuti all'occupazione
- Allegato 3 a - Check list di controllo delle procedure aperte per beni e servizi/Acquisizione in economia
- Allegato 3 b - Check list procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art.57 D. Lgs. 163-2006)
- Allegato 3 c - Check list di controllo dell'acquisizione di prestazioni d'opera intellettuale
- Allegato 4 - Verbale di verifica ispettiva
- Allegato 4 a - Verbale visita ispettiva in itinere
- Allegato 4 b - Check list visita ispettiva in itinere
- Allegato 4 c - Questionario sul grado di soddisfazione dell'utenza
- Allegato 5 - Lettera comunicazione controlli
- Allegato 6 - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»
- Allegato 7 - Verbale di sopralluogo
- Allegato 8 - Verbale di controllo in loco e check list
- Allegato 9 a - Check list e verbale controlli sulla costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)
- Allegato 9 b - Check list e verbale sui contributi erogati dallo Strumento di Ingegneria Finanziaria (verifiche amministrative e in loco)